

a cura di Francesco Bruni e Luigi Garofalo

# LINGUA E ISTITUZIONI

aspetti comunicativi, intellettuali, storico-giuridici, religiosi



Istituto Veneto  
di Scienze, Lettere  
ed Arti

L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che trova la sua lontana origine nel Reale Istituto Nazionale, voluto da Napoleone per l'Italia all'inizio del XIX secolo, sull'esempio dell'Institut de France, venne poi rifondato con l'attuale denominazione nel 1838 dall'Imperatore d'Austria Ferdinando I.

Con l'unione del Veneto al Regno d'Italia, l'Istituto fu riconosciuto di interesse nazionale assieme alle principali accademie degli stati preunitari, anche se la sua maggior attenzione ha continuato ad essere rivolta alla vita culturale e scientifica delle Venezia. La sua configurazione è quella di un'Accademia scientifica, i cui membri sono eletti dall'Assemblea dei soci effettivi, pur venendo la nomina formalizzata con decreto ministeriale. L'Istituto pubblica gli «Atti», rivista trimestrale distinta in due classi: quella di scienze morali, lettere ed arti e quella di scienze fisiche, matematiche e naturali. Pubblica altresì le «Memorie», pure suddivise nelle due menzionate classi, per studi monografici riconosciuti di particolare rilevanza scientifica e culturale da apposite commissioni di esperti. Pubblica infine collane specializzate come anche gli atti dei convegni, delle scuole di specializzazione e dei seminari da esso promossi.

In copertina:

*Antefissa fittile con menade danzante proveniente dagli scavi delle Curiae Veteres a Roma, primo quarto del V secolo a.C.*



Istituto Veneto  
di Scienze Lettere  
ed Arti



ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

LINGUA E ISTITUZIONI  
ASPETTI COMUNICATIVI, INTELLETTUALI,  
STORICO-GIURIDICI, RELIGIOSI

a cura di

FRANCESCO BRUNI

e

LUIGI GAROFALO

VENEZIA

2020

ISBN 978-88-95996-94-3

Il volume riporta le relazioni presentate al Convegno  
*Lingua e Istituzioni: aspetti comunicativi,  
intellettuali, storico-giuridici, religiosi*  
promosso dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti  
(Venezia, 24-25 novembre 2017)

*Comitato scientifico del convegno:*

Francesco Bruni (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti;  
Università Ca' Foscari di Venezia)  
Franco Crevatin (Università degli Studi di Trieste)  
Luigi Garofalo (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti;  
Università degli Studi di Padova)  
Carla Marcato (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti;  
Università degli Studi di Udine)  
Diego Poli (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Univer-  
sità degli Studi di Macerata)

*Progetto e redazione editoriale:* Ruggero Rugolo

© Copyright Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Venezia  
30124 Venezia - Campo S. Stefano 2945  
Tel. 0412407711 - Telefax 0415210598  
ivs@istitutoveneto.it - www.istitutoveneto.it

## INDICE

LUIGI GAROFALO, <i>Disapplicazione del diritto e status sanzionatori in Roma arcaica. In dialogo con Aldo Luigi Prosdocimi</i> . . . . .	Pag. 3
LUCIANO AGOSTINIANI, <i>L'iscrizione del Mendolito e il lessico istituzionale italico</i> . . . . .	» 81
DOMENICO SILVESTRI, <i>Roma delle origini: contesti storici, istituzionali, situazionali nell'emergenza dei nomi (ancora a proposito di Roma e Romulus)</i> . . . . .	» 105
LUIGI COLOGNESI CAPOGROSSI, <i>Gli ordinamenti familiari e gentilizi nel processo di formazione della statualità romana</i> . . . . .	» 119
MARCO MANCINI, <i>Stravaganze supreme sull'etimologia di lat. Pārīcīdas</i> . . . . .	» 143
MARIA PIA MARCHESE, <i>Il Cippo Abellano: considerazioni linguistiche su un testo normativo italico</i> . . . . .	» 187
FRANCO CREVATIN, <i>Due proposte esegetiche</i> . . . . .	» 203
BERNARDO SANTALUCIA, <i>La versione liviana del processo dell'Orazio</i> . . . . .	» 209
CARLO PELLOSO, <i>La dittatura tra modello romano, neo-romano e italico</i> . . . . .	» 231
MARIO TORELLI, <i>Archeologia delle curie: Curiae veteres e sacellum Streniae</i> . . . . .	» 265
DIEGO POLI, <i>Tradizione, istituzione, cultura: l'Italia antica, l'Irlanda, la Cina</i> . . . . .	» 295
Riassunti - <i>abstracts</i> . . . . .	» 343
Indice dei nomi . . . . .	» 353
Elenco dei relatori . . . . .	» 369





CARLO PELLOSO

## LA DITTATURA TRA MODELLO ROMANO, NEO-ROMANO E ITALICO

### 1. *Dal 'dictator' repubblicano al 'modello neo-romano'*

Come ha avuto modo di mettere in evidenza Aldo Luigi Prosdocimi, a premessa della trattazione dei rapporti intercorrenti tra *dictator* e *magister populi* inclusa nella sua ultima, purtroppo postuma, opera monografica – con il suo stile inconfondibilmente serpeggiante e denso e con la sua consueta graffiante acutezza –, «la terminologia giuridica e istituzionale romana e italica non è stata adeguatamente inquadrata dal punto di vista linguistico nella fissazione lessicale della semantica istituzionale, cioè dei contenuti. Il fatto sembra addirittura paradossale, se si considera che la maggior parte della letteratura romanistica concerne, spesso in misura totale, proprio la terminologia; ritengo che la mancanza di una teoria semantica adeguata alla terminologia in esame, specialmente nella diacronia – evoluzione tra lessico e contenuti –, abbia prodotto lo scambio tra forme e contenuti, la reificazione indebita di etichette o, più ancora, la reificazione di contenuti senza etichette, da cui le interminabili discussioni nominalistiche sui termini magistraturali, tra forma lessicalizzata e contenuti: in ciò senza tener conto della dimensione semantico-istituzionale che ne governa la correlazione e/o disgiunzione nell'evoluzione di forma vs. contenuto, che può essere, ma più spesso non è, isomorfa»<sup>1</sup>.

A mente delle parole dell'indimenticabile e insuperabile studioso, risulta più facile comprendere, e in pieno, come i pensieri costituzionali dominanti nell'età moderna e contemporanea siano andati a delinearsi sempre più precisamente, sia allontanandosi da quel modello, di discen-

---

<sup>1</sup> A.L. PROSDOCIMI, *Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini*, Napoli 2017, pp. 491 sgg.

denza romano-repubblicana, che lo stesso Rousseau aveva finemente teorizzato – in antitesi alle costruzioni montesquieuiane – nel *Contratto Sociale* e che i giacobini avevano tentato di ‘reificare’ con la rivoluzione, sia imprimendo alle figure, ai principi, e – ovviamente – alla terminologia del diritto romano un’opera di deformazione (se non, talora, di soppressione) tesa al loro adeguamento alle ‘teorie borghesi’<sup>2</sup>. D’altro canto, vero è che, come chiaramente emerge nel nuovo e assorbente paradigma predisposto – a spregio della storia più remota dell’istituto<sup>3</sup> – da non pochi scrittori sia di lingua greca<sup>4</sup> sia di lingua latina<sup>5</sup>, la stessa figura della dittatura, in particolare, aveva conosciuto una endogena divaricazione tra la ‘cosa’ e la ‘parola’ attraverso le declinazioni personali impresse da Silla e Cesare (casi, non a caso, rientranti tra le ipotesi mommseniane

<sup>2</sup> Cfr., paradigmaticamente, P. CATALANO, *Peuple et Citoyens de Rousseau a Robespierre: racines romaines du concept démocratique de ‘République’*, in *Révolution et République. L’exception française. Actes du Colloque de Paris I réunie à Sorbone les 21-26 septembre 1992*, a cura di M. VOVELLE, Parigi 1992, pp. 29 sgg.; ID., ‘Romanité ressuscitée’ et constitution de 1793, in *Lan I et l’apprentissage de la démocratie. Actes du Colloque réunie à Saint-Ouen les 21-24 juin 1993*, a cura di R. BOURDERON, Saint-Denis, 1995, pp. 167 sgg.; G. LOBRANO, *La ‘repubblica’ romana, municipale-federativa e tribunizia: modello costituzionale attuale*, «Diritto@Storia», III (2004), pp. 1 sgg.; ID., *Per la comprensione del pensiero costituzionale di J.-J. Rousseau e del diritto romano*, in *Il principio della democrazia. Jean-Jacques Rousseau - Du Contrat social (1762). Nel 300° della nascita di Jean-Jacques Rousseau e nel 250° della pubblicazione del Contrat social. Atti del Seminario di Studi Sassari, 20-21 settembre 2010*, a cura di G. LOBRANO - P.P. ONIDA, Napoli 2012, pp. 39 sgg.

<sup>3</sup> «It is generally assumed that in the early republic the natural Roman response to a crisis was to appoint a dictator, a single authoritative figure who exercised command until the crisis was brought to an end, or for six months, whichever was the shorter. But the idea of dictatorship, and the very word ‘dictator’, were deformed out of all recognition in the last century of the republic; and this deformation of what was originally a simple and innocent concept caused the term to be revived in modern times to describe forms of non-royal authoritarian rule, by the likes of Cromwell, the two Bonapartes, and their successors and imitators who continue to afflict subject populations in many parts of the world. The model was the all-powerful dictatorship of unlimited duration instituted first by Sulla, who abdicated voluntarily but at a time of his own choosing, and subsequently by Caesar, whose office ended in dramatic fashion with his murder. It is not surprising that in the nineteenth century ‘Caesarism’ competed with ‘Bonapartism’ as the appropriate term for what is now generally called dictatorship» (T.J. CORNELL, *Crisis and Deformation in the Roman Republic: the Example of the Dictatorship*, in *Deformations and Crises of Ancient Civil Communities*, a cura di V. GOUŠCHIN - P.J. RHODES, Stuttgart 2015, p. 101).

<sup>4</sup> Pol. 3.87.6-9; Dion. Hal. 5.73.1-2; Plut. Marc. 24.12.

<sup>5</sup> Varro *l.L.* 5.82; Cic. *rep.* 2.56, nonché 1.63; Liv. 2.18.4-8.

delle 'ausserordentliche constituirende Gewalten'). In un'epoca – quella del I secolo a.C. – che già in abbondanza metteva in mostra i segni preconizzatori dell'imminente avvento del principato, infatti, i due dittatori avevano reinventato il loro *honoris* in chiave apertamente carismatica e *de facto* 'costituente' di un ordine nuovo, sì da sconvolgere la sostanza e i limiti tradizionali della magistratura repubblicana<sup>6</sup>. Magistratura che, in precedenza, era sempre stata espressione, seppur duttilmente poliedrica e di per sé 'astratta' quanto alle proprie *causae*, di limitate e particolari funzionalizzazioni 'extra-ordinarie' e 'temporanee' *ad hoc* (in primo luogo e originariamente solo militari), atteso che il *dictator* «n'avait rien qu'une simple commission pour fair la guerre, ou supprimer la sédition»<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> *Contra*, vd., oltre a L. LABRUNA, 'Adversus plebem dictator', «Index», XV (1987), pp. 292 sgg. e nt. 32, M. DE WILDE, *The Dictatorship and the Fall of the Roman Republic*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», CXXX (2013), p. 2: «the assumption that the dictatorships of Sulla and Caesar were no genuine dictatorships, but 'republican dictatorship in name only' is incorrect, for in both cases, the defining characteristics of the republican dictatorship were, in fact, consciously maintained» (con una, a mio credere, sopravvalutazione dei limiti informali alla dittatura 'costituente', nonché una sottovalutazione delle differenze circa durata, nomina, sfera di competenza); vd. U. WILCKEN, *Zur Entwicklung der römischen Diktatur*, Berlino 1940, pp. 11 sgg.; F. HURLET, *La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature républicaine?*, Bruxelles 1993, p. 90; C. NICOLET, *Dictatorship in Rome*, in *Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism, and Totalitarianism*, a cura di P. BAEHR - M. RICHTER, New York 2004, pp. 263 sgg., 270; per la ripetizione dell'idea tradizionale, di matrice mommseniana (T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, II/1, Lipsia 1887, pp. 133 sgg.) della contrapposizione tra dittatura repubblicana, da una parte, e modelli sillano e cesariano, dall'altro, vd. K. TUORI, *Schmitt and the Sovereignty of Roman Dictators: From the Actualisation of the Past to the Recycling of Symbols*, «History of European Ideas», XLII (2016), pp. 95 sgg., oltre a A. KEAVENEY, *Sulla: The Last Republican*, Londra 2005, p. 136 sgg. Sul punto, con approccio non totalmente adesivo a Mommsen, vd. G. MELONI, *Dottrina romanistica, categorie giuridico-politiche contemporanee e natura del potere del «dictator»*, in *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, a cura di G. MELONI, Roma 1983, pp. 82 sgg.

<sup>7</sup> J. BODIN, *Les six livres de la république*, 1576, lib. I, cap. 8. In generale, vd. i numerosi contributi inclusi in *La dittatura romana*, I-II, a cura di L. GAROFALO, Napoli 2017-2019, *passim*; inoltre, mi permetto di rinviare a C. PELLOSO, *Are the Conspirators Purgers or Murderers? Shakespeare's Julius Caesar and Roman 'Ius Sacrum'*, in *As You Law It. Negotiating Shakespeare*, a cura di D. CARPI, Berlino - New York 2018, p. 218, n. 40: «the canonized view of the Roman dictatorship (grounded on the examples given by Sulla and, above all, by Caesar) maintains – seemingly without nuances and distinctions – that such an extraordinary office was granted unrestricted *imperium* and plenipotentiary jurisdiction. It moreover states that dictators administered the Roman polity autonomously and with supremacy

Il celebre *exemplum* di Cincinnato, risalente al 458 a.C., ben definisce figurativamente non solo l'eroe repubblicano, quale cittadino umile e

---

over the consuls. On the one hand, in the period between the beginning of the fifth century and the end of the fourth century BC, the office at issue, in its original form, was given a power that resembled the consular *imperium militiae*, since the dictators served above all for consular military functions (*dictator rei gerundae causa*: literally, *dictator* for conducting military affairs). On the other hand, from the beginning of the third century BC up to the end of the third century BC, the office was used far less abundantly than in the previous centuries. Moreover, the *causae* attested in the sources reveal a deep change: in most cases, the *dictatores* performed just civic and religious tasks (such as the dictator for driving the nail into the temple of Jupiter; such as the dictator for holding elections, supervising sacrifices, handling the enactment of laws)». Sul modello dittatorio romano plenipotenziario, vd. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, pp. 141 sgg., 168; K. LOEWENSTEIN, *The Governance of Rome*, LAia 1973, pp. 71 sgg.; in generale, vd., altresì, i classici studi di W. LIEBENHAM, voce *Dictator*, «Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», V (1905), pp. 370 sgg.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I<sup>2</sup>, Napoli 1974, pp. 236 sgg., 275 sgg., 438 sgg.; A. LINTOTT, *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford 1999, pp. 109 sgg.; W. KUNKEL - R. WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, Monaco di Baviera 1995, pp. 665 sgg.; nonché la dissertazione di M.E. HARTFIELD, *The Roman Dictatorship: Its Character and Its Evolution*, Berkeley 1982, *passim*; vd., poi, il più recente G.K. GOLDEN, *Crisis Management during the Roman Republic*, Cambridge 2013, pp. 11 sgg. Sulla tradizionale distinzione tra le due fondamentali 'tipologie' di dittatura (per l'appunto: *optima lege* e *imminuto iure*), cfr., da ultimo, A. MILAZZO, *Sul carattere 'straordinario' della magistratura del dittatore: alcune riflessioni su emergenza e periodicità nella sua nomina*, in *La dittatura romana*, I, p. 232 (propenso, peraltro, a sostenere la non eccezionalità dell'istituzione); in particolare, sulle dittature repubblicane a poteri e cause 'limitate', vd., paradigmaticamente, G.I. LUZZATTO, *Appunti sulle dittature 'imminuto iure'. Spunti critici e ricostruttivi*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, III, Milano 1956, pp. 416 sgg.; G. NICOSIA, *Sulle pretese figure di 'dictator imminuto iure'*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, VII, Milano 1987, pp. 531 sgg. (il quale, sulla scorta del primo, ritiene che la voce festina '*ut optima lege*' non giustifichi una distinzione tra 'tipologie' differenti di dittatore, posto che il brano rappresenterebbe solo un rapporto di successione cronologica di poteri); da ultimi vd., tendenzialmente in tal senso, E. NICOSIA, *L'espressione 'ut optima lege' e la 'dictio-creatio' del 'dictator'*, in *La dittatura romana*, I, pp. 329 sgg.; M. MILANI, *Anomalie nelle dittature tra il V e il III secolo a.C.*, in *La dittatura romana*, II, pp. 369 sgg.; nonché – almeno in alcuni tratti del suo lavoro monografico – S. FUSCO, '*Oriens de nocte silentio: alcune riflessioni sulla dittatura 'imminuto iure'*', Ortacesus 2018, pp. 9 sgg., 21 sgg., 122. Sulla connessione tra 'dittatura romana' e 'crisi', vd. W. NIPPEL, *Emergency Powers in the Roman Republic*, in *La théorie politico-constitutionnelle du gouvernement d'exception*, a cura di P. PASQUINO - B. MANIN, Parigi 2000, pp. 5 sgg.; ID., *Saving the Constitution: The European Discourse on Dictatorship*, in *In the Footsteps of Herodotus: Towards European Political Thought*, a cura di J. COLEMAN - P.M. KITROMILIDES, Firenze 2012, pp. 29 sgg.

devoto, pronto, a servizio della *res publica*, ad abbandonare la tranquillità della vita agricola, per affrontare il bellicoso popolo montano degli Equi e trarre in salvo l'esercito del console Augurino sull'Algido, ma altresì il 'mito' del *dictator rei gerundae causa*, magistrato pronto, una volta superata la crisi per cui era stato nominato e una volta celebrato il maestoso trionfo nell'Urbe, ad abdicare dopo soli quindici giorni, in nome della *fides*, il supremo *imperium* e a riprendere a dissodare le zolle nei *prati Quincti*<sup>8</sup>.

Parimenti, in anni più vicini al presente, la dittatura – sul solco del 'Cesarismo' e del 'Bonapartismo', più che del 'Cincinnatismo' – è stata assai sovente dirottata al concetto ellenico – invero inconciliabile, per la sua eterogeneità operativa e sostanziale – di 'tirannia': queste idee che circolavano felicemente e facilmente nel primo cinquantennio del XX secolo hanno così alimentato, con riguardo alla nostra istituzione, la confusione generale nel mondo occidentale europeo e americano in esatta corrispondenza con il proliferare dei 'totalitarismi', che fini pensatori come Arendt invece riuscivano – recuperando con maggior esattezza il perimetro concettuale della dittatura repubblicana 'tout court'

---

<sup>8</sup> Liv. 3.26.3-29.7; Dion. Hal. 10.23.4-25.3 e 11.20; cfr. Colum. 1 *praef.* 13; Veget. *res mil.* 1.3; Cic. *sen.* 56; Cic. *fin.* 2.12; Val. Max. 4.4.7; Dio fr. 23; Eutrop. 1.17; Auct. *vir. ill.* 17; Ampel. 18.4; Oros. 2.12.7-8; Zon. 7.17; Lyd. *mag.* 1.38. Come ricorda CORNELL, *Crisis and Deformation in the Roman Republic*, p. 103, n. 5, sulla scorta di G. WILLS, *Cincinnatus: George Washington and the Enlightenment*, Garden City 1984, «a parallel has often been drawn with George Washington, who was called from retirement on his farm at Mount Vernon to lead the Continental Army, and returned there after the war was over. His officers went on to form the Society of the Cincinnati, in a deliberate recollection of their ancient role model, and made Washington their first President General». Vd., sulla (da molti ritenuta dubbia) storicità della dittatura del 458 a.C., M.A. FENOCCHIO, *Plebietà e dittatura: le relazioni nel primo secolo della repubblica romana*, in *La dittatura romana*, I, pp. 123 sgg.

<sup>9</sup> Cfr., per esempio, A. COBBAN, *Dictatorship: Its History and Theory*, Londra 1939, *passim*; G.W.F. HALLGARTEN, *Why Dictators? The Causes and Forms of Tyrannical Rule since 600 b.C.*, New York 1954, *passim*; sembra prescindere dal significato autentico di 'dittatura' anche il più recente contributo di A. ARATO, *Dictatorship before and after Hannah Arendt*, «Social research», LXIX (2002), 2, pp. 473 sgg. Cicerone – come Tac. *ann.* 1.1; Sall. *hist.* 1.41.2; Oros. 5.21, Appian. *bell. civ.* 1.98.456-463, 1.101.473; Plut. *Sulla* 30.5, 33.3 – assimilava già Silla a un tiranno: Cic. *Phil.* 5.6.17, Att. 8.11.2, *leg. agr.* 3.2.5: giustamente, insiste sull'enigma storico-giuridico di Silla, da ultima, G. ROSSETTI, *Sulla genesi della dittatura di Silla*, in *La dittatura romana*, II, pp. 537 sgg.

e le sue attuazioni o concettualizzazioni storiche successive (come, ad esempio, quella marxista del 'proletariato')<sup>10</sup> – a confinare a una multi-forme *species* di governo autoritario a sé stante e, quindi, irriducibile alla matrice romana<sup>11</sup>.

Di contro, l'America Latina del XIX secolo, con la vita e il pensiero dei suoi eroi, primo tra tutti Simon de Bolívar<sup>12</sup>, attestava ancora la

---

<sup>10</sup> H. ARENDT, *On violence*, in *Crises of the Republic*, San Diego - New York - Londra 1972, pp. 103 sgg., (originariamente in *The New York Review of Books*, 27 febbraio 1969). In questi termini, v., altresì, C. SCHMITT, *La dittatura*, trad. it., Roma 2006, p. 8: «questo Stato proletario vuole essere non qualcosa di definitivo, ma una fase transitoria. Recupera così tutta la sua importanza un aspetto essenziale che nella pubblicistica borghese era rimasto nell'ombra: la dittatura è un mezzo per conseguire un determinato obiettivo; dal momento che il suo contenuto è determinato unicamente dall'interesse per il risultato da conseguire, non la si può definire in generale come una soppressione della democrazia. D'altro canto anche dalle argomentazioni di parte comunista si comprende che la dittatura, essendo per essenza una fase transitoria, deve subentrare come eccezione e per la forza degli eventi. Anche questo rientra nel suo concetto: tutto sta a sapere rispetto a che cosa si fa eccezione». Cfr., da ultimo, A. SCHIAVON, *Hannah Arendt e la dittatura romana*, in *La dittatura romana*, II, pp. 741 sgg., con interessanti considerazioni sul punto.

<sup>11</sup> «Il regime totalitario è diverso dalle dittature e dalle tirannidi; la capacità di distinguere fra tali forme non è affatto una questione da lasciare ai 'teorici', perché il dominio totale è l'unica forma di governo con cui la coesistenza non è possibile» (così H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, trad. it., Torino 2008, p. LXI, che, peraltro, evita di qualificare come regimi totalitari la dittatura fascista e le dittature sovietiche); a commento del pensiero arendtiano, emerge limpida l'alterità tra le forme totalitarie di governo e i regimi dittatoriali 'classici' in M. CANOVAN, *Arendt's theory of totalitarianism: a reassessment*, in *The Cambridge Companion to Hannah Arendt*, a cura di D. VILLA, Cambridge 2000, pp. 125 sgg.; EAD., *The Leader and the Masses. Hannah Arendt on Totalitarianism and Dictatorship*, in *Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism, and Totalitarianism*, a cura di P. BAEHR - M. RICHTER, New York 2004, pp. 241 sgg.; sulla eziologia e sulla archeologia della differenza tra 'tirannia' e 'governo autoritario', nonché tra *dictator* e 'tirannia', vd. H. ARENDT, *Authority in the Twentieth century*, «The review of politics», XVIII (1956), p. 403; EAD., *What is authority?*, in *Between past and future*, Londra 1954, pp. 91 sgg.; EAD., *Personal Responsibility under Dictatorship*, in *Responsibility and Judgment*, New York 2003, pp. 17 sgg.; A. KALYVAS, *The Tyranny of Dictatorship: When the Greek Tyrant Met the Roman Dictator*, «Political Theory», XXXV (2007), pp. 412 sgg.

<sup>12</sup> P. CATALANO, *Tribunado, censura, dictadura: conceptos constitucionales bolivarianos y continuidad romana en América*, «Quaderni Latinoamericani», VIII (1981), pp. 1 sgg.; ID., *'Postilla'*, in *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, pp. 47 sgg.; ID., *Alcuni principii e concetti del diritto pubblico romano da Rousseau a Bolívar e oltre*, «Studia Iuridica», XII (1985), pp. 93 sgg.; ID., *Le concept de dictature de Rousseau à Bolívar: essai pour une mise au*

libertà da questa confusione: sposando una teoria e una pratica della dittatura che non conosceva alcuna radicale soluzione di continuità tra l'antichità romana repubblicana e la modernità<sup>13</sup>, la magistratura non si atteggiava affatto – per impiegare le meta-storiche parole di Bobbio – come «il caso esemplare dell'attribuzione a una sola persona di tutti i poteri, dei 'pieni poteri', e quindi della sospensione, se pure temporanea, della validità delle leggi normali, in una situazione di particolare gravità per la sopravvivenza stessa dello stato»<sup>14</sup>.

Quest'ultima connotazione del *dictator* quale 'modello neo-Romano' (ma non autenticamente romano)<sup>15</sup> ha riscontrato, ancorché su un piano 'archeologico' e non 'genealogico', sempre più crescente fortuna. La magistratura dittatoriale, nella sua autenticità e nella sua unicità (pur ripetibile), ad esempio, veniva ricondotta al centro del dibattito internazionale sui poteri eccezionali del Presidente ai sensi dell'art. 48 della

---

*point politique sur la base du droit romain*, in *Dictatures. Actes de la Table ronde réunie à Paris les 27 et 28 février 1984*, a cura di F. HINARD, Parigi 1988, pp. 7 sgg.; ID., *Principios constitucionales bolivarianos: origen y actualidad*, in *El nuevo derecho constitucional latinoamericano*, II, Caracas 1996, pp. 539 sgg.; ID., *Derecho público romano y principios constitucionales bolivarianos*, in *Constitución y constitucionalismo hoy (Cincuentenario del Derecho Constitucional Comparado de Manuel García-Pelayo)*, Caracas 2000, pp. 689 sgg.

<sup>13</sup> Già dal XIX secolo vero è che l'America Latina si è imposta come un interessantissimo laboratorio sperimentale di attualizzazione romanistica a livello di diritto pubblico, ossia come campo di prova per l'architettura e l'ingegneria statuali di base romanistica: come scrive Fernández Estrada, «las primeras muestras del romanismo constitucional en América se encuentran en los proyectos constitucionales de Francisco de Miranda, de 1798 y 1801, donde se prevé la creación de la Censura, la Edilidad, la Cuestura y el Senado. En 1808, Miranda, en su nuevo proyecto admitía la Dictadura por un año. Asimismo, la Dictadura fue utilizada siguiendo exactamente los argumentos romanos del peligro para la república en Venezuela en 1814 donde Bolívar fue proclamado Dictador de la Segunda República; igual fue proclamado en 1824 en Perú; y más tarde en 1828 estableció él mismo su propia Dictadura en Colombia. También fueron utilizadas en América soluciones gubernativas romanas como fueron los triunviratos, ejemplo de ellos el de 1811 a 1813 en Buenos Aires y el de 1811 en Paraguay, dominado por Gaspar Rodríguez de Francia, sin mencionar la utilización en casi todas las nuevas repúblicas americanas del Senado como institución política heredada de Roma» (J.A. FERNÁNDEZ ESTRADA, *De Roma a América Latina: el tribuno del pueblo frente a la crisis de la república*, San Luis Potosí 2014, p. 37).

<sup>14</sup> N. BOBBIO, *Governo degli uomini o governo delle leggi*, «Nuova antologia», 1983, p. 149.

<sup>15</sup> J. FEREJOHN - P. PASQUINO, *The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers*, «International Journal of Constitutional Law», II (2004), p. 213.

Costituzione della Repubblica di Weimar in nome del ‘Gewähr der Verfassung’<sup>16</sup> ed invocata, entro il più vasto tema degli strumenti costituzionali per gestire situazioni emergenziali (in cui, peraltro, si inseriva in particolare il dibattito weimeriano e i diversi tentativi di giustificazione o di spiegazione del regime hitleriano<sup>17</sup>). È in questo contesto che prende forma, nel pensiero di Schmitt, la dicotomia tra le cd. ‘kommissarische Diktatur’ e ‘souveräne Diktatur’: la prima figura elaborata formalmente sulla scorta del *dictator optimo iure* di età repubblicana (anche se sostanzialmente ricavata *aliunde*) quale magistratura rispondente alla logica della transitorietà e volta al ristabilimento dell’ordine preesistente a fronte di un ‘Ausnahmestand’; la seconda scolpita a imitazione della magistratura del *dictator rei publicae constituendae* come potere che fonda l’ordinamento e, al contempo, non ne è vincolato<sup>18</sup>. L’impiego delle

<sup>16</sup> Cfr. M. DE WILDE, *The state of emergency in the Weimar Republic. Legal disputes over Article 48 of the Weimar Constitution*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», LXXVIII (2010), pp. 135 sgg.

<sup>17</sup> Cfr. J.W. BENDERSKY, *Carl Schmitt teorico del Reich*, trad. it., Bologna 1989, pp. 222 sgg.; L. ÖSTMAN, *The ‘Stolpersteine’ Between Commemoration and Biopolitics, Challenging Ideas: Theory and Empirical Research in the Social Sciences and Humanities*, a cura di M. LYTJE - T.K. NIELSEN - M.O. JØRGENSEN, Cambridge 2016, pp. 48 sgg.

<sup>18</sup> C. SCHMITT, *Die Diktatur*, Berlino 1921 (prima edizione), 1927 (seconda edizione ampliata). Sui paradigmi schmittiani vd. W. NIPPEL, *Carl Schmitt’s ‘kommissarische’ und ‘souveräne Diktatur’: Französische Revolution und römische Vorbilder*, in *Ideenpolitik: Geschichtliche Konstellationen und gegenwärtige Konflikte*, a cura di H. BLUHM - K. FISCHER - M. LLANQUE, Berlino 2011, pp. 133 sgg.; vd., inoltre, N.C. LAZAR, *Making Emergencies Safe for Democracy: The Roman Dictatorship and the Rule of Law in the Study of Crisis Government*, «Constellations», XIII (2006), pp. 506 sgg.; cfr. C. ROSSITER, *Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies*, Princeton 1948, pp. 15 sgg.; C.J. FRIEDRICH, *Constitutional Government and Democracy*, Waltham (MA) 1968, pp. 557 sgg.; F.M. WATKINS, *The Problem of Constitutional Dictatorship*, in *Public Policy*, a cura di C. FRIEDRICH - E. MASON, Cambridge (MA) 1940, pp. 324 sgg. Lo ‘stato di eccezione’ e l’archetipo romano del ‘dictator’ vengono così impiegati, ad esempio, per spiegare, con riguardo all’Inghilterra, l’*Emergency Powers Act* del 1920 che condusse alla generalizzazione dei ‘dispositivi governamentali’ di eccezione introdotti durante la Grande Guerra a soluzione di ogni ipotesi di conflitto sociale; per gli Stati Uniti, la ‘dittatura commissaria’ di Lincoln, depositario della decisione sovrana sullo stato di eccezione, viene spiegata come il portato della tensione, perdurante sin dalla Guerra Civile, tra i poteri del Congresso e quelli del Presidente; Woodrow Wilson, durante la prima guerra mondiale, e Franklin D. Roosevelt, durante la grande e la seconda depressione, godettero di un potere ‘eccezionale’ e ‘illimitato’ di regolazione e di controllo su ogni aspetto della vita economica del paese.



matrici romane nel dibattito internazionale ha avuto la forza propulsiva di sopravvivere al secolo breve: dopo i fatti dell'11 settembre 2001, a seguito dell'emanazione del *Patriot Act* e della creazione del *United States Department of Homeland Security*, il modello dittatorio ha conosciuto una ulteriore e definitiva consacrazione, in connessione con quello 'stato di eccezione' che – come ha enfatizzato Agamben – «tende sempre più a presentarsi come il paradigma di governo dominante della politica contemporanea»<sup>19</sup>, ad archetipo di dispositivo funzionale alla conservazione dello *status quo* attraverso la sua parentetica sospensione.

2. *Le 'dittature' dall'Italia antica alla contemporaneità: 'scambio tra forma e contenuti' e 'reifificazione indebita di etichette'?*

La forza semantica impressa, spessissimo con tracimante carica negativa, al sostantivo 'dittatore' allude oggi a realtà istituzionali ormai allontanate dalla figura tradizionale che le fonti permettono di tracciare con riguardo alla Roma repubblicana pre-sillana: la dittatura, sradicata dalla costituzione romana e innestata nei dibattiti politologici incentrati sulle peculiarità del governo autoritario, sulle concezioni della sovranità nonché sulle misure relative allo stato di eccezione, viene a identificarsi non solo nel «government of one man, who has not primarily obtained his position by inheritance, but either by force or consent and normally by a combination of both», ma anche nella «absolute sovereignty», nel senso che «all political power must emanate from his will, and it must be unlimited in scope»<sup>20</sup>. Ma v'è di più: lo stesso 'modello neo-romano' non solo ha condotto alla attualizzazione falsante della figura storica

---

<sup>19</sup> G. AGAMBEN, *Stato di eccezione. 'Homo sacer'*, II/1, Torino 2003, p. 111; vd. per una diffusa e penetrante critica 'romanistica' alle elaborazioni meta-storiche agambeniane, L. GAROFALO, *Biopolitica e diritto romano*, Napoli 2009, pp. 13 sgg., 117 sgg. Cfr., inoltre, sul modello 'neo-romano', FEREJOHN-PASQUINO, *The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers*, pp. 210 sgg.; B. MANIN, *The Emergency Paradigm and the New Terrorism*, in *Les Usages de la séparation des pouvoirs*, a cura di S. BAUME - B. FONTANA, Parigi 2008, pp. 137 sgg.; N.C. LAZAR, *States of Emergency in Liberal Democracies*, Cambridge 2009, pp. 119 sgg.; EAD., *Why Rome Didn't Bark in the Night*, «Polity», XLV (2013), 3, pp. 422 sgg.

<sup>20</sup> COBBAN, *Dictatorship*, p. 26.

del *dictator*<sup>21</sup>, ma si è anche imposta, paradossalmente, come categoria interpretativa falsante della stessa costituzione repubblicana di Roma: con la citazione sola dei Gracchi, di Mario, di Silla e di Cesare, si è addirittura ardito di scrivere che «Roman dictatorship started very late, six hundred years after the city's alleged foundation by Romulus»<sup>22</sup>.

La traiettoria che muove dal *dictator* romano per giungere al 'modello neo-romano' della dittatura permette di individuare due figure che, pur connesse l'una con l'altra (ideologicamente la seconda derivando, in termini archeologici, dalla prima), si differenziano profondamente tra di loro nella sostanza: nelle pagine precedenti, tuttavia, è rimasta del tutto in ombra la 'dittatura italica'. A mente di quest'ultima, ho già tentato altrove di rispondere a domande fondamentali per comprendere i rapporti tra Roma e l'Italia antica: il *dictator* è figura autenticamente romana ovvero affonda le sue origini nel Lazio antico, se non addirittura nel mondo etrusco? O, forse, si tratta di un istituto trasversale, diffuso nell'Italia? Le caratterizzazioni sul piano giuridico dei *dictatores* attestati nei centri latini ed etruschi (ma progressivamente assoggettati alla potenza tiberina già a far tempo dal IV secolo a.C.) sono, dunque, paradigmi, sviluppi oppure profili connotati da totale autonomia rispetto alla straordinaria magistratura romana creata per la prima volta quando, circa due anni prima della battaglia che vide contrapposta Roma alla cd. lega latina presso il lago Regillo, nel 501 o nel 498 a.C., *supra belli Latini metus quoque accesserat, quod triginta iam coniurasse populos concitante Octavio Mamilio satis constabat*<sup>23</sup>?

Il 'modello neo-romano', come è chiaro, prescinde *in toto* dalla dittatura italica ed eleva, nella sua auto-poiesi, il solo diritto costituzionale romano, ancorché riscritto in chiave attualizzante, a paradigma nel dibattito politico dei nostri giorni e del secolo scorso: lo 'scambio

---

<sup>21</sup> Come rileva CORNELL, *Crisis and Deformation in the Roman Republic*, p. 124, «the long series of frequent dictatorships ... cannot be taken as a sign that the republic was continually beset by temporary crises or as evidence of its success in dealing with them. The details of the historical record actually provide evidence of something quite different – namely that in the period of its most frequent use the dictatorship had a much more mundane function within the normal working of the Roman government, and that it was not, in fact, a mechanism for dealing with emergencies at all».

<sup>22</sup> HALLGARTEN, *Why Dictators?*, p. 30.

<sup>23</sup> Liv. 2.18-3-4.

tra forme e contenuti' così come la 'reificazione indebita di etichette' – per impiegare il lessico di Prosdocimi già citato all'esordio del presente contributo – connota innegabilmente la storia semantica della 'dittatura romana' considerata e nella sua originarietà e nella sua reinvenzione. Ebbene, a mente delle domande appena sopra ricordate, nonché dei due fenomeni menzionati dal grande linguista (al fine di denunciare talune falle nella ricostruzione della 'terminologia giuridica e istituzionale romana'), non pare affatto peregrino interrogarsi anche sulla natura della 'dittatura italica', per inquadrarne adeguatamente la terminologia nella fissazione della semantica istituzionale (ossia dei contenuti), sia di per sé sia in rapporto alle realtà romana e neo-romana. Più precisamente, attraverso l'analisi della figura del dittatore, la quale ben si presta, tra l'altro, a fungere da paradigma del problema storico-giuridico del trapasso dal regno alla repubblica, in questo contributo si sottoporrà a vaglio anzitutto l'idea, sovente sposata da storici-storici e storici del diritto, secondo cui la monarchia nel corso del VI secolo a.C. sarebbe stata ancora – prima del suo superamento con l'affermarsi di regimi 'dittatori' – la prevalente forma di governo per le città etrusche, laddove il nuovo assetto si sarebbe già inverato nel Lazio, con la sola eccezione di Roma, ancora legata, tradizionalmente sino alla fine del VI secolo a.C., alla forma 'pura' della *res regis*<sup>24</sup>. Così delimitata l'area tematica delle prossime pagine, tenterò di perseguire lo scopo qui enunciato elevando Cerveteri e Tuscolo a centri – l'uno etrusco, l'altro laziale – di riferimento.

### 3. *Lo 'zilaθ seleita' nelle lamine di Pyrgi: un 'dictator' plenipotenziario tra il VI e il V secolo a.C.?*

Con riguardo al mondo etrusco, assai di recente l'idea ricordata nel pregresso paragrafo non ha riscontrato l'adesione di chi ha sostenuto sia che la prima attestazione del titolo magistratuale di *zilaθ* vada datata al secondo quarto del VI secolo a.C., sia che la compresenza nel primo/secondo quarto del VI secolo a.C. delle figure dello *zilaθ* e del *marunux* possa rappresentare un indizio di un antico dualismo nell'esercizio delle cariche *cum imperio* e del culto pubblico, mentre nello stesso periodo

<sup>24</sup> È T.J. CORNELL, *The Beginnings of Rome*, Londra 1995, p. 232, a rilevarlo.

a Roma si rilevarebbe una situazione ancora di unità di prerogative, espletate dall'unica figura del *rex*<sup>25</sup>. Si tratta di una linea di pensiero che, nella storia del trapasso tra regno e repubblica, pone, da un lato, Lazio ed Etruria (non più ritenuta, come nella opinione sopra riferita, meno permeabile al trapasso alla *res publica* degli stessi centri di lingua latina), e, dall'altro, Roma (maggiormente restia rispetto ai centri latini e etruschi all'abbandono delle forme costituzionali monarchiche): una linea di pensiero, quest'ultima, che si colloca sulla scia di una meno recente opinione che ha preso le mosse proprio dall'assetto della città di Cerveteri assuntamente post-monarchico.

È incontrovertibile che secondo la tradizione quest'ultimo centro, in età arcaica, sia stato retto da un *rex* per un arco temporale assai ampio e superiore a quello di altri centri etruschi (come Tarquinia). Un *elogium* di età claudia attesta che il *praetor* tarquiniese Aulo Spurinna *imperio expulit* Orgolnio, il *rex Caeritum*: si potrebbe trattare di episodio attribuibile addirittura alla seconda metà del VI secolo, ovvero meno antico, ossia contestualizzabile agli inizi del V secolo, oppure al IV secolo a.C.<sup>26</sup>:

<sup>25</sup> Cfr. V. BELFIORE, *La nozione di 'sacer' in etrusco: dai riti del 'liber linteus' a ritroso*, in *Autour de la notion de 'sacer'*, a cura di T. LANFRANCHI, Roma 2017, pp. 39 sgg., la quale rileva che «al secondo quarto del VI secolo a.C. si data anche la prima attestazione del titolo di *zilaθ* sul cippo di Rubiera più recente», e che, se è «opinione comune che il termine *zilaθ* non possa aver mantenuto contenutisticamente la stessa valenza nel corso del tempo, e che il *maru* sia nel VI secolo a.C. asservito al controllo di uno *zilaθ* con funzioni più ampie»; tuttavia «il fatto che tanto uno *zilaθ* quanto una magistratura *marunux* siano attestati così in antico, può viceversa anche intendersi come testimonianza del fatto che già dal primo/secondo quarto del VI secolo a.C. esista una sorta di dualismo nell'esercizio delle cariche *cum imperio* e del culto pubblico», laddove «nello stesso periodo a Roma si rileva una situazione ancora di unità di prerogative, espletate dall'unica figura del re». Tale prospettiva, però, non tiene conto – tra l'altro – della possibilità che il titolo di *zilaθ* in epoca arcaica, nel senso di 'Hauptmann' (cfr. P. AMANN, *Die etruskischen Zippen von Rubiera aus der südlichen Poebene. Neue Vorschläge und Versuch einer Einordnung*, in *Ad fontes! Festschrift für G. Dobesch zum 65. Geburtstag*, a cura di H. HEFTNER - K. TOMASCHITZ, Vienna 2004, pp. 203 sgg., 212, n. 88), possa equivalere a quello di *rex* (cfr. A. MAGGIANI, *Magistrature cittadine, magistrature federali*, in *La lega etrusca dalla Dodecapoli ai 'Quindecim populi'*. Atti della Giornata di Studi, Chiusi, 9 ottobre 1999, Pisa 2001, pp. 37 sgg., 64).

<sup>26</sup> La testimonianza dell'*elogium* di età claudia tratterebbe di un episodio attribuibile o alla seconda metà del VI secolo a.C. per L. AIGNER-FORESTI, *Sopravvivenza di istituzioni etrusche in età imperiale*, in *Patria diversis gentibus una? Unità politica e identità etniche nell'Italia antica*. Atti del convegno internazionale (Cividale del Friuli, 20-22 settembre 2007),

così Cerveteri avrebbe conosciuto il trapasso alla repubblica o poco prima o poco dopo, rispetto a Roma (se non, invece, a più di un secolo dal fatidico 509 a.C.).

Lasciando a parte la questione della datazione dell'episodio testé menzionato (questione risolvibile, allo stato, solo congetturalmente mediante ricostruzioni che, contestualizzando l'episodio grazie ad altre risultanze, non possono superare lo stadio della mera plausibilità e giungere a livello di certezza storica), va rilevato come, quanto alla magistratura cerita subentrata alla regalità, da un punto di vista generale, nel corso del XX secolo sia stata da più fronti contraddetta la tesi di Rosenberg che – come noto – contrapponeva nettamente il mondo etrusco post-monarchico caratterizzato da un assetto magistratuale apicale monocratico (capace, però, di imporsi come modello anche in numerosi centri del Lazio) a quello autenticamente latino a magistratura collegiale *pari potestate* e quello osco del collegio magistratuale diseguale<sup>27</sup>, così come quella di Rudolph, che – radicalizzando il pensiero di

---

a cura di G. URSO, Pisa 2008, pp. 103 sgg. (che connette la fonte all'iscrizione recante il nome della famiglia tarquiniese Spurinna presso la *Tomba dei Tori*), o agli inizi del V secolo a.C. per M. CRISTOFANI, *Le città etrusche e Roma*, «Eutopia», IV (1995), 2, pp. 28 sgg. (che associa il momento di trapasso dal *regnum* alla *res publica* a un attestato riassetto urbanistico), o solo al IV secolo a.C., ad avviso di M. TORELLI, *Elogia Tarquiniensia*, Firenze 1975, pp. 39 sgg., (che riconduce la riduzione *ad sacra* della regalità cerita alla guerra tra Roma e Tarquinia).

<sup>27</sup> Cfr. A. ROSENBERG, *Lo stato degli antichi italici. Ricerche sulla costituzione originaria dei latini, oschi ed etruschi*, I, a cura di L. CAPPELLETTI - F. SENATORE, Roma 2011 (*Der Staat der alten Italiker. Untersuchungen über die ursprüngliche Verfassung der Latiner, Ossker und Etrusker*, Berlino 1913). Secondo lo studioso, al fine di comprendere l'origine e lo sviluppo delle antiche magistrature italiche, era opportuno operare una distinzione netta, tanto terminologica quanto sostanziale, tra Etruschi, Latini e Oschi. Se, con riguardo ai primi, il passaggio dalla monarchia alla repubblica avrebbe trovato nella suprema magistratura monocratica della dittatura la figura di connessione (per l'appunto innesto di un potere regio in un sistema repubblicano), con riguardo ai secondi, sarebbe stato a mezzo della pretura collegiale che tale trapasso si sarebbe invero, laddove la collegialità diseguale dei *meddices* oschi (modello per quella piena e consolare romana) avrebbe caratterizzato i terzi. Quello di Rosenberg risulta, dunque, uno schema astratto e tripartito, formulato per spiegare un fenomeno storico comune (quello dello stato italico); uno schema connotato in termini di evidente divaricazione etnico-culturale, anche in spregio a quell'unità emergente dal titolo della sua opera così come di pariteticità della storia di Roma rispetto a quella degli altri centri antichi della penisola, anche se, similmente a Mommsen, Rosenberg – pur postu-

Mommsen (che sia prescindeva da influenze latine, cittadine o federali, sulla magistratura dittatoria romana, sia presupponeva una visione della storia italica fortemente romano-centrica) – sosteneva l'origine romana del *dictator* non solo dei centri del Lazio, ma anche in area etrusca<sup>28</sup>. E ciò – ossia tale nuovo quadro postulante una, ora più ora meno accentuata, *koinè* italica – si precisava, sia descrivendo l'assetto magistratuale dei centri etruschi in modo assai più variegato e complesso, sia leggendo come versioni delle magistrature epicorie originali quelle romane *post reductionem ad civitatem*<sup>29</sup>.

---

lando, tra l'altro, l'origine tuscolana della edilizia romana –, quanto alla primitiva diarchia 'consolare' e alla figura del dittatore romano, credeva non tanto a una naturale evoluzione a partire dalla monarchia (cfr., invece, in termini 'evoluzionistici', W. IHNE, *Forschungen auf dem Gebiet der römischen Verfassungsgeschichte*, Francoforte 1847, pp. 48 sgg.; ID., *Römische Geschichte*, I, Lipsia 1868, pp. 107 sgg., 112, 116 e n. 2; A. SCHWEGLER, *Römische Geschichte im Zeitalter des Kampfes der Stände*, II, Tubinga 1856, pp. 69, 86 sgg., 92 sgg.), ma a una creazione artificiale, o meglio a un'opera di ingegneria costituzionale di un misterioso 'costituente', ascrivibile al genio giuridico e politico di Roma (che, tuttavia, non poteva essere del tutto 'endogena' e, quindi, prescindere – oltre che dal mondo etrusco – soprattutto dagli assetti laziali, essendo Roma città, come altre, del Lazio).

<sup>28</sup> Ad avviso di Mommsen la dittatura romana (straordinaria e temporanea) era una componente fisiologica e primigenia – come la suprema magistratura ordinaria e annuale improntata alla collegialità uguale – della costituzione repubblicana, le cui origini andavano rintracciate, non al di là dei confini di Roma, ma in Roma stessa, e giustificate più in nome di un atto creativo e rivoluzionario che in forza di un processo evolutivo, anche se il grande studioso non si esimeva dal mettere in evidenza come, con riguardo alle comunità latine, tale magistratura fosse comunque presente (ancorché ordinaria e annuale, come il consolato romano), quale sviluppo della figura monarchica: MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II/1, pp. 133 sgg., 141 sgg., 168 sgg., quindi, comparando la dittatura romana e la dittatura latina, vedeva nelle magistrature in oggetto due fatti storici diversi e due figure indipendenti (*contra*, vd., come imprescindibile punto di partenza per l'origine latina della dittatura romana, B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, Berlino 1827, p. 587). Per Rudolph, invece, se la dittatura repubblicana era un autentico prodotto dello spirito romano, e non, invece, un prestito latino, essa, con caratteri peculiari che la diversificavano dalla magistratura suprema straordinaria, veniva 'imposta' nei centri italici *in toto* assoggettati a Roma a partire dal 338 a.C. e, quindi – a seguito dell'atto di imperio che andava a revocare l'assetto costituzionale primitivo epicorio – privati della loro originaria autonomia, a differenza delle città federate e di quelle *sine suffragio* (H. RUDOLPH, *Stadt und Staat im römischen Italien*, Lipsia 1935, 7 sgg., 27 sgg.).

<sup>29</sup> Cfr., più ampiamente, F. SENATORE, 'Der Staat der alten Italiker' nella storia degli studi sull'Italia antica, in ROSENBERG, *Lo stato degli antichi italici*, pp. 276 sgg.; sul punto

Con specifico riferimento a Cerveteri, il dibattito sulle magistrature della città seguenti la fine della monarchia e precedenti l'assorbimento nella *civitas* non si è sopito. In un primo tempo, alcuni studiosi avevano identificato nel cd. *zilaθ purθ* (o semplicemente *purθ*, termine riconnesso al nome di Porsenna) la suprema magistratura di passaggio, espressione tecnica che sarebbe stata resa nella successiva *interpretatio latina* con il sostantivo *dictator* per indicare una realtà, all'evidenza, in nulla assimilabile – se non nella monocraticità – alla figura stra-ordinaria del *dictator rei gerundae causa* e più vicina – non per la monocraticità – al consolato<sup>30</sup>. Più di recente, da altri, è stata in via generale non solo negata l'ordinarietà del *purθ*, ma questo è stato inteso come magistrato con funzioni militari, sulla base dell'accostamento della carica ad una cassa con rappresentazione di cavaliere in armi<sup>31</sup>: il parallelo con la dittatura romana, letto il *purθ* con queste lenti, si renderebbe meno vago, ma

---

vd., altresì, C. PELLOSO, *Il 'dictator' negli assetti magistratuali italici*, in *La dittatura romana*, I, pp. 428 sgg.

<sup>30</sup> «Unica spiegazione della costituzione di Cere è questa: che in essa rivivano gli antichi istituti di quella caratteristica città laziale-etrusca; gli *aediles* di Cere non possono provenire da Roma, ma sono continuazione di autoctoni istituti. Così anche il *dictator* non può essere che l'*interpretatio Latina* del *purθ zilaθ* che anche a Cere, come in altre città etrusche, doveva essere a capo della città» (S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, Catania 1945 [riedizione Milano, 1992, da cui si cita], pp. 156 sgg.). E. CAMPANILE - C. LETTA, *Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica*, Pisa 1979, p. 37: «in realtà sembra provato che *Caere*, dopo l'abolizione della monarchia intorno al 358 a.C., si sia data un *purθ*, certamente magistrato supremo unico (per la nota connessione del termine col nome di Porsenna, capo unico visto che poté essere considerato re), e quindi traducibile in latino con *dictator*: Il *dictator* di *Caere* deve dunque essere considerato come la continuazione diretta di questa magistratura epicoria, mantenutasi sia nella fase del *municipium sine suffragio* che in quello *optimo iure*, come e del resto deducibile dallo stesso carattere ibrido di un collegio che riunisce un magistrato non collegiale per antonomasia, qual è il *dictator*, e un *aedilis i.d.*: un simile 'pasticcio' può spiegarsi al termine di un'evoluzione lenta, che porta a compromessi e stratificazioni, ma è impensabile come riesumazione antiquaria di una magistratura desueta. Un'eventuale operazione del genere avrebbe portato a un *dictator* degno di questo nome, cioè unico e non collegiale, anche se poi probabilmente il suo potere sarebbe stato puramente formale, e le funzioni superiori sarebbero rimaste a una coppia di magistrati con altro nome».

<sup>31</sup> A. MAGGIANI, *Magistrati e sacerdoti? Su alcuni monumenti funerari da Chiusi*, in *L'écriture et l'espace de la mort. Épigraphie et nécropoles à l'époque préromaine*, Roma 2016, pp. 339 sgg.

è stata esclusa su base linguistica la diretta ascrivibilità a Cerveteri di questa figura (ben attestata solo altrove)<sup>32</sup>. Infine – ed è sul punto che intendo soprattutto indugiare – si è valorizzata quella interessante testimonianza bilingue rappresentata dalle lamine di Pyrgi che, cronologicamente, fa da spartiacque tra il VI e il V secolo a.C. e a questo periodo, quindi (sia in tendenziale concomitanza con la tradizione del trapasso romano dal regime ‘tirannico’ del Superbo al regime misto della *respublica*, sia in supporto della datazione alta dell’espulsione di Orgolnio) si è ritenuto di ascrivere anche a Cerveteri, contro l’idea della maggior staticità del mondo etrusco tradizionale, un ordinamento magistratuale post-monarchico di tipo ‘dittatorio’<sup>33</sup>.

Nel testo etrusco delle lamine si rinviene, infatti, il riferimento allo *zilaθ* qualificato come *seleita* in corrispondenza del sostantivo semplice fenicio *MLK*. Dapprima, e solo congetturalmente, lo *zilaθ seleita* è stato riconnesso alla funzione di «Jahreszählung durch Nageleinschlag» in quanto terminologicamente ritenuto corrispondente della figura romana del *praetor maximus* (competente, come è noto grazie alla *lex vetusta*, a infiggere un *clavus annalis* alle idi di settembre)<sup>34</sup>. Poi, lo *zilaθ seleita* è stato ulteriormente equiparato al *dictator*, posta per Cerveteri l’equipollenza esclusiva di quest’ultimo magistrato con il *praetor maximus*: «Thefarie Velianas è un magistrato supremo di Cerveteri, ricopre dunque la posizione eminente che era stata del *rex*, ma detiene una carica, lo *zilacato seleita*, la *praetura maxima*. Ma allora il *rex* ceretano originario

<sup>32</sup> Il *purθ* non pare attestato a Cerveteri, poiché *purθce* in ET Cr 5.4 (III secolo a.C.) è un verbo e non scrittura per *purθ*, anche se forse condivide con esso la radice semantica: su ciò MAGGIANI, *Magistrature cittadine, magistrature federali*, p. 41; Id., *Appunti sulle magistrature etrusche*, p. 133.

<sup>33</sup> ET Cr. 4.4<sup>1</sup>, 4.4<sup>2</sup>, 4.5.

<sup>34</sup> Ad avviso di L. AIGNER-FORESTI, *Vom ‘zilaθ’ zum ‘dictator’: Das oberste Amt in ‘Caere’ in etruskischer und römischer Zeit*, in *Ad fontes*, p. 221, posto che i testi bilingui in esame «heben die Datierung des Ereignisses, das Uni-Astar oder ihr Heiligtum betraf, hervor», se «eine Jahreszählung durch Nageleinschlag ist aus Rom und Etrurien bekannt», allora, ancorché nessun indizio emerga dalle tre fonti, «in Caere könnte sie zum Jahrestag des Tempels oder der Göttin durchgeführt worden sein»; «denn in Rom oblag die Jahreszählung dem *praetor maximus*, der jährlich im 13. September einen Jahresnagel einschlug; in Etrurien könnte sie vom \**zilac seleita* durchgeführt worden sein». A mente della equivalenza *zilaθ* – *praetor* e della traduzione con grande di *seleita* si è ritenuto opportuno sovrapporre la magistratura cerita ricoperta da Thefarie Velianas alla romana cd. *praetura maxima*.



fu sostituito da un re-magistrato, da un re-elettivo, come avvenne nelle città latine e a Roma»<sup>35</sup>.

A tal proposito, credo che, pregiudizialmente, sia da notare come *praetor maximus* nella *lex vetusta*, più che indicare – in senso assoluto – un titolo ufficiale magistratuale di Roma a sé, paia precisare – in senso relativo – la posizione nella quale versava un magistrato repubblicano rispetto ad altri in un determinato giorno dell'anno: come già Mommsen notava, infatti, se fosse esistita la magistratura della pretura massima, più brevemente il testo si sarebbe rivolto al '*praetor maximus idibus Septembris*' e non, invece, a '*qui praetor maximus sit idibus Septembris*'<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> L. AIGNER-FORESTI, *Sopravvivenza di istituzioni etrusche in età imperiale*, in *Patria diversis gentibus una?*, p. 106. Cfr., inoltre, G. COLONNA, *Epigrafi etrusche e latine a confronto*, in *XI Congresso internazionale di epigrafia greca e latina (Roma, 18-24 settembre 1997)*, Roma 1999, p. 444 n. 50.

<sup>36</sup> Tale immedesimazione pare fondata su un fraintendimento soprattutto là ove si sostiene, acriticamente, che, se nelle città latine il re-magistrato fu chiamato *dictator* o *praetor* e a Roma *dictator / praetor maximus*, a Cerveteri fu *\*zilaθ seleita / praetor maximus* il titolo della suprema magistratura. Ma, da un lato, '*praetor maximus*' nella *lex vetusta* (Liv. 7.3.5: *Lex vetusta est, priscis litteris verbisque scripta, ut qui praetor maximus sit idibus Septembris clavum pangat*) non pare affatto – come si precisa nel testo – il titolo ufficiale di una magistratura romana: si tratta di una controversa locuzione che, impiegando *praetor* in senso generale, è volta a indicare qualsivoglia magistrato (console o pretore, dittatore, *interrex*) che alle idi di settembre, secondo alcuni, si trovi a rivestire la posizione somma per imperio (*maximi imperii*), secondo altri, sia di età superiore a tutti (*maximae aetatis*), stando a Fest. voce *maximum praetorem* (Lindsay 153): T. MOMMSEN, *Römische Chronologie*<sup>2</sup>, Berlino 1859, p. 178. Dall'altro, il testo etrusco (*zilaθ seleita*), come il parallelo fenicio (*mlk*), pare indicare una 'autentica titolatura' rivestita da Thefarie Velianas, in modo, cioè, del tutto divergente da quanto è lecito trarre, per Roma, dalla *lex vetusta* ove non è indicato alcuno specifico magistrato: e ciò anche a voler ritenere che *zilaθ* sia impiegato nelle lamine auree, non già come 'supremo magistrato', ma solo come 'magistrato' in generale o come 'capo' (MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, pp. 105 sgg., 113; G. CAMPOREALE, *Gli Etruschi. Storia e civiltà*, Torino 2004, p. 154). In altre parole, se – per ipotesi – la monarchia cerita, all'epoca delle lamine di Pyrgi, è stata sostituita da una magistratura monocratica (verisimilmente non vitalizia), *zilaθ* è il termine per indicare questa nuova figura, mentre l'aggettivo *seleita* – non assimilabile funzionalmente all'aggettivo latino della locuzione *praetor maximus* che, come appena sottolineato, nel contesto della *lex vetusta*, non corrisponde ad alcuna figura precisa di magistrato di età regia o repubblicana (vd. A. HEUSS, *Gedanken und Vermutungen zur frühen römischen Regierungsgewalt*, Göttingen 1982, pp. 76 sgg.) – è qualificazione che ben potrebbe indicare – tra le varie ipotesi – una intermedia 'collegialità

Per di più la sovrapposizione tra la magistratura cerita in oggetto e quella del *praetor maximus* o del *dictator* necessiterebbe dell'esplicita attribuzione allo *zilaθ seleita* di funzioni analoghe a quelle 'pretorie', comportanti, in Roma, l'atto di *clavum pangere*<sup>37</sup>: di contro, le lamine di Pyrgi – anche a voler leggere *pulumχva* / *KKB* (stelle) nella formula di chiusura in termini di menzione ad autentici *clavi annales*<sup>38</sup> – attestano

---

diseguale' cerita, in antitesi a quanto congetturabile per Roma se, ovviamente, si aderisse alla tesi mommseniana del consolato originario (e non, invece, a quella – cui fa implicito riferimento Aigner-Foresti che vede il *dictator* immedesimato nel *praetor maximus* come figura di passaggio): vd., paradigmaticamente, sulla scia di Mommsen, A. BERNARDI, *Dagli ausiliari del 'rex' ai magistrati della 'respublica'*, «Athenaeum», XXX (1952), pp. 26 sgg.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2009, pp. 35, 79; a favore dell'idea della 'collegialità diseguale proto-repubblicana' come ponte tra la monarchia e la diarchia repubblicana romana, vd. K.J. BELOCH, *Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Kriege*, Berlino-Lipsia 1926, pp. 488 sgg.; 231 sgg.; V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup>, Napoli 1984, pp. 25 sgg.; MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, pp. 169 sgg. A Cerveteri, quindi, sarebbe attestata, pur nella differente terminologia, una figura analoga a quella dello *zilaθ purθne* (o semplicemente *purθne*) di Tarquinia, Vulci, Volsini, a voler sposare quel desueto orientamento ripreso da CORNELL, *The Beginnings of Rome*, p. 230, secondo cui, per l'appunto, lo *zilaθ purθne* sarebbe stato il primo *zilaθ*, ossia la suprema magistratura cittadina ordinaria, – si potrebbe aggiungere *in abstracto* – 'prima' o rispetto a una pluralità, non collegiale, di magistrati (a voler indicare con *zilaθ* genericamente la magistratura e a considerare lo *zilaθ purθne* una magistratura vuoi unica vuoi collegiale: cfr. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, pp. 109 sgg.), o rispetto a un collegio magistratuale anche già sommo (S.P. CORTSEN, *Die Etruskischen Standes- und Beamtentitel, durch die Inschriften Beleuchtet*, København 1925, pp. 112 sgg.; J. HEURGON, *Magistratures romaines et magistratures étrusques*, in *Les origines de la république romaine*, Vandouvres-Ginevra, 1966, p. 116). Il parallelo tra Cerveteri e Volsinii (ET Vs 1.179) cadrebbe invece ove si seguisse, con riguardo alla posizione dello *zilaθ mexl rasnal* rispetto a quella dello *zilaθ purθne*, MAGGIANI, *Magistrature cittadine, magistrature federali*, p. 42: «questo secondo *munus* non doveva essere di tipo ordinario», ma poteva essere «qualcosa assimilabile ... alla censura a Roma, che poteva essere assunta dal magistrato, come incarico aggiuntivo alla normale attività, cioè come funzione e non come magistratura».

<sup>37</sup> R. SIGNORINI, *La 'lex vetusta' di Liv. 7.3.5 e il dittatore 'clavi figendi causa'*, in *La dittatura romana*, I, pp. 357 sgg.

<sup>38</sup> Secondo una recente interpretazione, *KKB* del testo punico e *pulumχva* in quello etrusco potrebbero indicare i chiodi con testa bronzea rivestita da uno strato d'oro affissi ad uno stipite della porta della cella del tempio B, allo stesso modo dei *clavi annales* della tradizione romana dei quali, dunque, costituirebbero l'equivalente (G. COLONNA, *A proposito del primo trattato romano-cartaginese e della donazione pyrgense ad Astarte*, «Annali della Fondazione per il Museo Claudio Faina», XVII (2010), pp. 276 sgg.).

solamente una relazione tra la divinità Uni/Astarte e lo *zilaθ seleita* con la costruzione e la donazione di una cella e di un tempio se non di un intero santuario e non, invece, una attività rituale con finalità di datazione esercitata dal magistrato<sup>39</sup>.

Da un punto di vista logico, e ad un esame solo interno della fonte, inoltre, se, nell'espressione *zilaθ seleita* (cui si contrappone, in epoca successiva, lo *zilaθ* non ulteriormente qualificato) *zilaθ* è sostantivo da intendere già di per sé come suprema magistratura (repubblicana), nulla esclude che l'essere *seleita* vada ad indicare, entro un collegio magistratuale, un *primus inter pares*. Ove, invece, *zilaθ* indicasse il *genus* 'magistratus' (e non una *species* di magistratura), allora Thefarie Velianas ben potrebbe essere stato componente di un sommo collegio di magistrati ciascuno dei quali titolato *zilaθ seleita*. Invero, solo se, a fronte di questa seconda accezione di *zilaθ*, si pensasse a una pluralità non collegiale di magistrati sarebbe lecito interpretare le lamine di Pyrgi come attestazione di un 'sommo magistrato unico' relativo alla fase post-monarchica. Insomma, mi pare assai controvertibile la tesi di chi identifica *de plano* lo *zilaθ seleita* in un magistrato unico supremo rispetto a magistrati di rango inferiore, parificabile al *dictator* ordinario dei centri latini oppure ad un magistrato straordinario romano come il *dictator*<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> Circa l'oggetto della richiesta della dea e della dedica da parte di Thefarie Velianas, V. BELFIORE, *Nuovi spunti di riflessione sulle lamine di Pyrgi in etrusco*, in *Le lamine di Pyrgi. Nuovi studi sulle iscrizioni in etrusco e in fenicio nel cinquantenario della scoperta*, a cura di V. BELLELLI - P. XELLA, «Studi epigrafici e linguistici sul Vicino Oriente antico», XXXII-XXXIII (2015-2016), pp. 103 sgg. Quanto alla datazione, va precisato che il testo riferisce la donazione alla dea di Thefarie Velianas a 'ci avil', ossia a *ŠNT ŠLŠ*. Si tratta di espressioni di non immediata comprensione e che, a seconda della resa, possono significare 'nell'anno terzo', con riferimento preciso alla data della donazione rispetto all'entrata in carica (M. CRISTOFANI, *Ripensando 'Pyrgi'*, in *Miscellanea ceretana. Quaderni del Centro di studio per l'archeologia etrusco-italica*, XVII, Roma 1989, pp. 89 sgg.; H. DONNER - W. RÖLLIG, *Kanaanäische und aramäische Inschriften*, Wiesbaden 1971-1976, p. 331), o 'per tre anni', con plausibile riferimento alla durata della carica complessiva di *zilaθ seleita* - *MLK* (A.J. PEIFFIG, *Uni-Hera-Astarte. Studien zu den Goldblechen von S. Severa - Pyrgi mit etruskischer und punischer Inschrift*, Vienna 1965, p. 22), o 'da tre anni', con indicazione degli anni decorsi in carica (M. PALLOTTINO, *Le iscrizioni etrusche*, in *Scavi nel santuario etrusco di 'Pyrgi'. Relazione preliminare della settima campagna, 1964, e scoperta di tre lamine d'oro inscritte in etrusco e in punico*, «ArchClass», XVI, 1964, pp. 92 sgg., 94; MAGGIANI, *Magistrature cittadine, magistrature federali*, p. 39).

<sup>40</sup> Tralasciando *in toto* la tesi della equivalenza o somiglianza dello *zilaθ* cerita con lo

Tale tesi, infine, estende in senso omogeneizzante a Roma, al Lazio e all'Etruria la figura intermedia di un 're-magistrato' (figura monocratica e vitalizia, ancorché eletta): si tratta di una figura magistratuale intermedia tra il *rex* e il supremo collegio repubblicano paritetico sconosciuta a quella tradizione che anche la dottrina più recente tende, per Roma, a rivalutare, preferendola alle soluzioni della diarchia diseguale o della suprema magistratura monocratica quali anelli di congiunzione tra regno e suprema magistratura *pari potestate*<sup>41</sup>.

A fronte di tutti questi dati, se si tiene conto dell'epoca di datazione delle lamine di Pyrgi, da un lato, potrebbe ben escludersi il passaggio alla 'repubblica' (e un indizio, pur estremamente flebile, potrebbe trovarsi, per la metà del VI secolo a.C., nella presenza di un *kalatur*)<sup>42</sup>; dall'altro,

---

*zilaθ purθne*, non risulta affatto dalle lamine di Pyrgi che *zilaθ seleita* indichi un magistrato «sine collega» (così, invece, AIGNER-FORESTI, *Sopravvivenza di istituzioni etrusche*, p. 107); che si trattasse di carica vitalizia ossia non «a termine» (così, invece, EAD., *Sopravvivenza di istituzioni etrusche*, pp. 104 sgg., 107, laddove più cauta pare essere la posizione assunta in EAD., *Vom 'zilaθ' zum 'dictator'*, pp. 221 sgg.), non è affatto certo né suggerito dall'uso in fenicio di *MLK* (sulle frequenti imprecisioni di traduzione nel testo semitico, vd. G. COLONNA, *Il pantheon degli etruschi – 'i più religiosi degli uomini' – alla luce delle scoperte di Pyrgi*, «Atti della Accademia nazionale dei Lincei CDIX, Classe di scienze morali, storiche e filologiche», IX.XXIX.3, 2012, pp. 557 sgg.): anzi contro tale opzione potrebbe militare, non solo il complemento di tempo *ci avil* inteso come allusione alla durata complessiva della carica, ma anche l'espressione fenicia '*MLK 'L KYŠRY*' (reggente su *Caere*), in luogo di '*MLK KYŠRY*' (re di *Caere*). Vero che, una volta esclusa la reiterazione consecutiva della medesima carica (CORNELL, *The Beginnings of Rome*, p. 232, secondo cui, se «it is theoretically possible that he was in his third consecutive annual term», allora «one would have expected a different form of words [the equivalent of *zilaθ* the third time]»), l'annualità dello *zilaθ seleita* pare da negarsi radicalmente.

<sup>41</sup> Cfr., *amplius*, PELLOSO, *Il 'dictator'*, pp. 434 sgg., n. 16.

<sup>42</sup> Ancora a metà del VI secolo a.C. l'esistenza di un *rex* a *Caere* potrebbe essere – ma solo indirettamente – provata dalla esistenza di un *kalatur* (ET Cr 2.31), sempre che non si aderisca alla tesi di P. DE FRANCISCI, *La formazione della comunità politica romana primitiva*, in *Conferenze romanistiche*, Milano 1960, p. 100, secondo cui a Roma il *kalator* sarebbe in via esclusiva un araldo del pontefice e non del *rex*: in primo luogo, il verbo *calare* indica solo un 'neutro' convocare, senza alcuna precisazione del magistrato o del sacerdote che ordina la convocazione a mezzo di araldo; se poi prendiamo in considerazione il *Lapis Niger*, il *kalator* è legato indissolubilmente al re e non al pontefice (il che nega recisamente il rapporto di esclusività qui contrastato); in secondo luogo, se si prendono in esame i giorni *QRCF* e si pensa, come credo sia corretto, a *comitiare* nel senso di *kalare*, ancora un elemento in più pare a favore della convocazione (nonché della presidenza) regia, almeno in via tendenziale,

potrebbe addirittura pensarsi allo *zilaθ seleita* in termini di un ausiliario del *rex Caeritum*, gerarchicamente elevato e per questo qualificato come *seleita* (così escludendosi anche la datazione più alta supposta da taluno per lo scontro tra Orgolnio e Aulo Spurrinna); dall'altro ancora, il passaggio linguistico da *zilaθ seleita* a *zilaθ* – corrispondente anche a un notevole decorso di tempo<sup>43</sup> – ben potrebbe segnalare, entro una logica di passaggio da un sistema monarchico a uno repubblicano, l'elevazione dello *zilaθ*-ausiliario regio allo *zilaθ*-magistrato repubblicano<sup>44</sup>.

Se, dunque, questo è il quadro ricostruttivo, almeno per la città di Cerveteri con riguardo ai suoi stadi più risalenti, una intrinseca resistenza al superamento del regno con l'affermarsi di assetti magistratuali di tipo non-monarchico parrebbe confermata (senza che ciò significhi anche maggior resistenza rispetto ai centri del Lazio e a Roma).

Di contro, la figura del 'dittatore' quale magistratura generale di passaggio (tanto nel Lazio quanto in Etruria), surrogato vitalizio del re, non troverebbe alcun diretto supporto. Che lo *zilaθ* cerita sia però som-

---

dei comizi (cfr. C. PELLOSO, *Provocatio ad populum* e poteri magistratuali dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro, «Studia et Documenta Historiae Iuris», LXXXII, 2016, pp. 235 sgg., n. 32; Id., *Ricerche sulle assemblee quiritarie*, Napoli 2018, pp. 136 sgg.). Ancorché con cautela, la congettura secondo cui il re cerita si serviva ancora, come quello romano, di un *kalatur* nel VI secolo a.C. non è da escludere.

<sup>43</sup> Cfr., per le attestazioni dello zilacato nell'area cerita nel V secolo a.C. così come nel periodo tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., ETP 22, ETP 352 [Larth Nulathe], ET Cr 1.161 [Venel Tamsnie], ET CR 4.4; cfr., inoltre, il cippo rinvenuto a Tragliatella, in agro ceretano, su cui G. COLONNA, *Il cippo di Tragliatella (e questioni connesse)*, «SE», LXXI (2005), pp. 83 sgg.

<sup>44</sup> Se per AIGNER-FORESTI, *Sopravvivenza di istituzioni etrusche*, p. 107, è più probabile che il termine *zilaθ seleita* «col tempo sia stato modificato nel suo contenuto diventando *zilaθ*», a me tale idea non pare persuasiva. In primo luogo essa non spiega affatto la necessità o le ragioni del passaggio dalla titolatura di *zilaθ seleita* a quella più tarda di *zilaθ*; in secondo luogo, essa, con il supposto mutamento della sola nomenclatura e non della figura, implicherebbe la persistenza dell'altrettanto ipotetico carattere vitalizio (al che, invero, osta l'annualità della magistratura attestata in centri etruschi come a Tarquinia nella *Tomba degli Scudi* e nella *Tomba dell'Orco*); in terzo luogo, essa non tiene in sufficiente conto del fatto che «spesso in uno stesso centro, titolature come *zilaθ* e *maru* sono accompagnate anche da specificazioni, ossia da aggettivi, sostantivi al genitivo o nomi di luogo, che ne circoscrivono funzione, grado, sfera d'azione»: L. CAPPELLETTI, *Riflessioni sui sistemi di governo etruschi prima e dopo la guerra sociale (91-88 a.C.)*, in *Homenaje al Profesor A. Torrent*, Madrid 2016, p. 91.

mo magistrato repubblicano tanto monocratico (come il *rex* di Roma) quanto a mandato temporaneo (come il *consul* repubblicano), dal IV secolo a.C. e anche in età romana pare suggerito da non pochi dati, sia di tipo negativo, sia positivi. Da un lato, dopo la intensificazione, se non la costituzione dell'ingerenza di Roma con la resa del 273 a.C., l'invio a Cerveteri di *praefecti iure dicundo* dovette significare, così come altrove, la sicura compressione di poteri propri delle magistrature locali, ma non la contestuale soppressione di autonomia nella sfera dell'amministrazione della giustizia e l'abolizione delle magistrature epicorie, destinate a conservare – in ambito amministrativo e sacrale – poteri antecedenti la *receptio in civitatem* e la municipalizzazione<sup>45</sup>: il graffito parietale scoperto in un complesso ipogeico sito nelle vicinanze del foro cittadino e menzionante *C. Genucio(s) Clousino(s)* – forse identificabile con il console del 276 e del 270 a.C. Genucio Clepsina – seguito dalle lettere '*prai*' con tutta probabilità allude proprio a un *prai(fectos)*<sup>46</sup>, con la necessaria esclusione sia di una magistratura inviata con funzioni militari da Roma, sia di una pretura evoluzione dello zilacato originario<sup>47</sup>. Dall'altro, se il corso seguito dall'assetto magistratuale cerita – parallelamente ai missi giurisdizionali romani – dal terzo decennio del III

<sup>45</sup> PELLOSO, *Il 'dictator'*, pp. 499 sgg.

<sup>46</sup> Cfr., anzitutto, M. TORELLI, *C. Genucio(s) Clousino(s) prai(fectos). La fondazione della 'praefectura Caeritum'*, in *The Roman Middle Republic. Politics, Religion, and Historiography c. 400-133 B.C. Papers from a Conference at the Institutum Romanum Finlandiae, September 11-12 1998*, Roma 2000, pp. 141 sgg., 154 sgg., 173 sgg.; T.C. BRENNAN, *The Praetorship in the Roman Republic*, Oxford 2000, pp. 652 sgg. (che apre anche alla possibilità che il Genucio dell'iscrizione non sia il console, ma un suo discendente); F.K. DROGULA, *Commanders and Command in the Roman Republic and Early Empire*, Chappell Hill 2015, pp. 41 sgg. (secondo cui «this inscription may indicate that the title consul was not yet in use as late as 276 or 270 BC if – and only if – the *prai* in the inscription stands for *praetor* as Cristofani believes»); CAPPELLETTI, *Riflessioni sui sistemi di governo etruschi*, pp. 95 sgg. (in completa adesione alla tesi di Torelli).

<sup>47</sup> A favore della lettura *praetor*, vd. M. CRISTOFANI, *C. Genucio Clepsina pretore a Caere*, in *Archeologia della Tuscia*, II, Roma 1988, pp. 24 sgg. (che pensa all'invio di un pretore con funzioni militari per il ristabilimento dell'ordine nel 273 a.C.); nonché AIGNER-FORRESTI, *Sopravvivenza di istituzioni etrusche*, pp. 107 sgg., che supporta la lettura in oggetto con una argomentazione che non mi è del tutto chiara, se è vero che, almeno per Cerveteri, è *dictator* e non *praetor* la *interpretatio* latina della magistratura suprema repubblicana: «*prai* – è dunque un calco linguistico come *Clousino* e chi lo operò volle mettere in latino una carica ben nota ai Ceretani e che non poteva essere altro che quella del *praetor / zilaθ*».

secolo a.C. all'età posteriore alla guerra sociale e alla conseguente riorganizzazione municipale a livello italico del I secolo a.C., non è ricostruibile, l'età claudia e traiana confermano la permanenza in età imperiale del titolo di *dictator* e di *aedilis* (oltre quello di *quaestor*), piuttosto che l'introduzione (come suggeriscono ora la peculiare subordinazione del dittatore all'edile dell'Etruria, ora la sua giustapposizione agli edili giurisdizionali)<sup>48</sup>.

La cd. dittatura etrusca arcaica risulta astratta dalle problematiche di gestione di crisi interne di indole primariamente militare (come il *dictator rei gerundae causa*), così come prescinde da funzionalizzazioni civili o religiose particolari (come i *dictatores imminuto iure*), così come, una volta esclusa la natura di magistratura plenipotenziaria ispirata alla logica della transitorietà e volta al ristabilimento o alla conservazione dell'ordine preesistente a fronte di uno 'stato di eccezione', non partecipa dei caratteri comunemente ascritti alle cd. dittature commissaria e sovrana, se non condividendo con quest'ultima – sul piano del passaggio storico rispetto alla monarchia – la funzione di superamento dell'ordine preesistente.

---

<sup>48</sup> Cfr., su CIL XI 3615, CIL XI 3593, CIL XI 3614, PELLOSO, *Il 'dictator'*, pp. 511 sgg. Nella prima epigrafe, trovata tra Sutri e Nepes, viene attestato un *cursus honorum* ascendente che vede la dittatura come di grado superiore sia a questura che a edilizia semplice, ma inferiore alla carica di *aedilis Etruriae*. La seconda iscrizione registra due *dictatores* (gerenti la medesima carica in anni differenti, verisimilmente consecutivi, e non membri di un poco plausibile collegio dittatoriale) quali donanti verso le divinità della curia Asernia. La terza concerne una riunione dell'*ordo* cittadino del 113 d.C., datata per mezzo della menzione sia dei consoli romani sia della magistratura eponima cittadina del *dictator* insieme a quella – ricordata in posizione secondaria – dell'edile giurisdizionale convocanti, tra gli altri, anche un subordinato edile dell'annona. Quest'ultimo assetto, se di certo significa riscrittura relativa dei poteri dittatori (nel senso che l'attribuzione del *ius dicere* all'edile non significa necessaria sottrazione al *dictator* di analogo potere concorrente, così come – alternativamente – la eponimia edilizia, proprio perché specificata dall'ablativo *iure dicundo*, contro l'indicazione pura del *dictator*, potrebbe interpretarsi all'interno di una rinnovata suprema magistratura connotata da una bipartizione di sfere di competenza complementari), si configura come epilogo di una storia costituzionale cittadina di cui solo gli ultimi tratti sono definibili con una certa sicurezza: l'età imperiale delinea un quadro che non contraddice una gerarchia in cui un magistrato unico eponimo, parimenti a quanto emerge per Cerveteri in epoca precedente all'assoggettamento a Roma, versa in posizione (cittadina) apicale.

#### 4. *Tuscolo tra dittatura federale e dittatura cittadina in epoca arcaica*

La disamina della dittatura tuscolana necessita di una premessa. Le ricostruzioni attinenti alla storia e all'organizzazione dei *populi Latini* dall'età arcaica all'età della medio-repubblica sono fatalmente connesse all'analisi sia dei rapporti intrattenuti (*uti singuli* o in forme federate) con Roma, sia soprattutto all'inesorabile, ma variamente interpretato, affermarsi della supremazia di Roma sulla realtà italica.

Sul finire del VI secolo a.C. (o agli inizi del V secolo a.C.), presso lo stesso *caput Ferentinae*, dove anni prima Tarquinio il Superbo nella celebre allocuzione proclamava sia la propria egemonia sull'*ethnos* Latino sia l'essere *superior* della *res Romana*<sup>49</sup>, in occasione di una ulteriore assemblea, fatidica per la definitiva rottura dei precedenti equilibri interni al Lazio, come ci attesta Dionigi, la stessa Roma, ora antagonista delle città del *nomen Latinum*, non veniva più convocata come era stato, invece, costume immediatamente precedente; inoltre, Sesto Tarquinio e Ottavio Mamilio di Tuscolo, qualificati come *στρατηγοὶ αὐτοκράτορες*, venivano eletti in assemblea per comandare l'esercito federale latino<sup>50</sup>. Di recente è stato sostenuto che se gli *στρατηγοὶ αὐτοκράτορες* sarebbero sì, con terminologia greca, figure sovrapponibili ai *dictatores*<sup>51</sup> – come per gli *στρατηγοὶ αὐτοκράτορες* dell'esercito latino contro Tullo Ostilio, ossia Anco Publicio di Cora e Spurio Vecillio di Lavinio<sup>52</sup> –, ciascu-

<sup>49</sup> Liv. 2.14.7; Dion. Hal. 5.36.2.

<sup>50</sup> Dion. Hal. 5.76.3, 6.2.1, 6.4.1, 6.5.2-5, 6.11.1-2, 6.12.5; Cic. *Att.* 9.10.3, Liv. 1.49.9, 2.15.7, 2.19.3-6, 2.19.10, 2.20.1-3, 2.20.7; Flor. 1.15.

<sup>51</sup> Cfr. D. MAGIE, *De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in Graecum sermonem conversis*, Lipsiae 1905, pp. 12 sgg., 34, 62, 79, 122; C. NICOLET, *Dictateurs romains, στρατηγοὶ αὐτοκράτορες grecs et généraux carthaginois*, in *Dictatures. Actes de la table ronde*, pp. 31 sgg.; BRENNAN, *The Praetorship in the Roman Republic*, p. 11.

<sup>52</sup> Cfr. Dion. Hal. 3.34.3; vd., inoltre, Dion. Hal. 3.5.3, 3.7.3, per l'impiego della medesima locuzione, ma al singolare, per qualificare la posizione dell'albano Mettìo Fufezio, plausibilmente relativa all'armata federale dell'*omne nomen Albanum* (Liv. 1.23.4) e non alla sola città natale, atteso che gli Albani avevano convocato οὐ μόνον τὰς οἰκείας ... δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ τὰς παρὰ τῶν ὑπηκόων (Dion. Hal. 3.4.1; ulteriori titoli sono sia *dictator*, sia *dux*: cfr. Liv. 1.23.4, 1.24.9, 1.27.1; Fest. voce *Sororium tigillum* [Lindsay 380]; Val. Max. 7.4.1; Auct. *vir. ill.* 4.10; Cat. *orig.* fr. 22 Peter = fr. 1.22 Chassignet); cfr. B. LIUGILLE, *Sur le pouvoir militaire à l'époque archaïque. De la dictature albaine aux premières dictatures romaines (d'après Tite-Live et Denys d'Halicarnasse)*, in *Images d'origines. Origines*



no dei due personaggi, Sesto Tarquinio e Ottavio Mamilio, dovrebbe essere stato considerato 'dittatore' della rispettiva città di appartenenza, vale a dire Tarquinia e Tuscolo<sup>53</sup>. Non si sarebbe trattato, dunque, di una cd. dittatura militare federale diarchica, bensì di una magistratura cittadina già subentrata alla monarchia quando Roma era invece ancora un *regnum* per Cora e Lavinio, quando già Roma era da poco passata alla *respublica* per Tarquinia e Tuscolo: tale idea contribuirebbe a configurare uno schema italico tale per cui, nel VI secolo a.C. l'assetto 'repubblicano' di tipo dittatorio sarebbe stato conosciuto nel Lazio con la celeberrima eccezione di Roma, legata alla forma del *regnum*<sup>54</sup>.

---

*d'une image. Hommages a J. Poucet*, a cura di P.-A. DEPROOST - A. MEURANT, Louvain - La Neuve 2004, pp. 175 sgg.

<sup>53</sup> B. LIOU-GILLE, *Le gouvernement fédéral de la Ligue Latine sous la royauté romaine: dictateur fédéral, roi fédéral, 'hegemôn toû éthnous'*, «Revue des études anciennes», CVI (2004), p. 434; *contra*, vd. P. SÁNCHEZ, *Le fragment de L. Cincius [Festus p. 276 L] et le commandement des armées du 'Latium'*, in *Cahiers Glotz*, XXV, 2014, pp. 19 sgg., n. 41, a mente della comparazione di Dion. Hal. 3.34.3 con Dion. Hal. 5.50.2 e Dion. Hal. 5.61.1-3.

<sup>54</sup> La stessa Alba Longa avrebbe conosciuto già con la morte di Numitore, la figura della dittatura quale magistratura dotata di potere parificabile τοῖς βασιλεύσι, da intendersi o come annua o come di massima durata annua (vd., per tutti, LIOU-GILLE, *Le gouvernement fédéral de la Ligue Latine*, pp. 422 sgg.), secondo la versione di Licinio Macro e Plutarco, e contro quella di Dionigi e di Strabone (Dion. Hal. 5.73.1-5.74.4; Plut. *Rom.* 27.1; Licin. Macer fr. 10 Peter = fr. 7 Walt = fr. 7; Strab. 5.34); il che, però, è di ardua armonizzazione con la somma magistratura (Dion. Hal. 3.2.1) ricoperta, ai tempi di Tullo Ostilio, dal *rex* Cluilio (qualificato però nelle fonti anche come *praetor*, *dux*, magistrato che *imperitabat*, στρατηγός; Liv. 1.23.3, 1.23.4, 1.23.7, 1.22.4; Cat. *orig.* fr. 22 Peter = fr. I.22 Chassignet; Fest. voce *oratores* [Lindsay 196]; Paul.-Fest. voce *Cluiliae fossae* [Lindsay 48]; Dion. Hal. 3.9.2), nonché con la, pur incerta, natura della somma magistratura di Mettìo Fufezio, *dictator*, *dux*, στρατηγός αὐτοκράτωρ (Serv. *Aen.* 8.642; Dion. Hal. 3.28.6; Liv. 1.23.4, 1.23.8, 1.24.9, 1.27.1; Dion. Hal. 3.5.3, 3.7.3; Fest. voce *Sororium tigillum* [Lindsay 380]; Val. Max. 7.4.1; Auct. *vir. ill.* 4.10; Cat. *orig.* fr. 22 Peter = fr. I.22 Chassignet). E ciò ovviamente a patto che non si opti, da un lato, per intendere la dittatura istituita dopo la morte di Numitore come magistratura non permanente ma solo volta a supplire temporaneamente alla *vacatio regis*, e, dall'altro, per la interpretazione della carica di Mettìo in termini di comando federale. Sul punto, cfr., tra i molti, RUDOLPH, *Stadt und Staat im römischen Italien*, pp. 9 sgg.; E. MANNI, *Per la storia dei municipii fino alla guerra sociale*, Roma 1947, p. 98 sgg.; U. COLI, 'Regnum', Roma 1951, p. 162, n. 61; V. BELLINI, *Sulla genesi e la struttura delle leghe nell'Italia arcaica. III. Le leghe laziali*, «Revue Internationale des Droits de l'Antiquité», VIII (1961), p. 221; P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, I, Torino 1965, p. 211; B. LIOU-GILLE, *Sur le pouvoir militaire à l'époque archaïque*, pp. 175 sgg.

Ma, a tacere d'altro, se quest'ultima formula greca è generalmente traducibile in latino con *dictatores*, è vero che essa ben può rendere anche termini connessi alla sfera militare, ma privi di caratterizzazioni così precise e gravide di implicazioni sul piano istituzionale come il sostantivo appena citato. Anzi, Dionigi, corroborato – tra gli altri – da Strabone, si dimostra contrario ad accogliere la tesi sostenuta da Licinio Macro – e fatta propria anche da Plutarco – sulla origine e sul paradigma albano della magistratura straordinaria romana, preferendo così la traslitterazione greca δικτάτωρ solo per quest'ultimo *honos*, di cui rintraccia il primo titolare nel console T. Larcio<sup>55</sup>. Se così è, allora, ben si spiega – al di là del non frequentissimo sostantivo *dictator*<sup>56</sup> impiegato

<sup>55</sup> Dion. Hal. 5.73.1; vd., inoltre, Dion. Hal. 5.77.4; Zon. 7.13, 15; Lyd. *Mag.* 1.37; Liv. 2.18.4-5; ma altresì ILS [Dessau] 50; Fest. voce *Optima lex* [Lindsay 216]; Licin. Macer fr. 10 Peter (Dion. Hal. 5.74.4) = fr. 7 Walt = fr. 7 Chassignet; Plut. *Rom.* 27.1; Strab. 5.34.

<sup>56</sup> Sarebbe stata tale figura 'pan-latina' a rappresentare il modello della dittatura cittadina romana: cfr., in tal senso, G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, Torino 1907, pp. 407 sgg., 423 sgg.; ID., voce *Dittatore*, in *Enciclopedia Italiana*, XIII, Roma 1932, p. 50; G. DE SANCTIS, *Le origini della dittatura* (appendice inedita a *Storia dei Romani*<sup>2</sup>, I, Firenze 1980, pp. 465 sgg.); vd., altresì, in senso analogo, W. SOLTAU, *Der Ursprung der Diktatur*, «Hermes», XLIX (1914), pp. 352 sgg., che enfatizza la natura e la funzione militari dei poteri dittatoriali romani ritenendo che i dittatori romani fossero nominati per guidare l'esercito pan-latino; cfr., come fondatore della scuola di pensiero che vede nel dittatore romano l'esito di una derivazione latina, NIEBUHR, *Römische Geschichte*, I, pp. 589 sgg. *Ex plurimis*, hanno ripreso ed approfondito, in senso tendenzialmente adesivo, tale tesi del De Sanctis: A. MOMIGLIANO, *Ricerche sulle magistrature romane. I. Il 'dictator clavi figendi causa'; II. 'Imperator'*, «Bullettino della Commissione Archeologica Comunale in Roma», LVIII (1930), pp. 29 sgg. (nonché in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1969, pp. 273 sgg.); MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, pp. 180 sgg.; A. ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor 1965, pp. 43; R.T. RIDLEY, *The Origin of the Roman Dictatorship: An Overlooked Opinion*, «Rheinisches Museum für Philologie», CXXII (1979), pp. 303 sgg.; LIOU-GILLE, *Le gouvernement fédéral de la Ligue Latine sous la royauté romaine*, pp. 421 sgg. A tal proposito cfr., soprattutto, G. VALDITARA, *Studi sul 'magister populi': dagli ausiliari militari del 'rex' ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1989, p. 198: l'autore, atteso che le fonti attestano i più antichi *dictatores* per il 501-498 a.C., ritiene confermata sia la cronologia regia dell'istituto del *magister populi*, sia la sua sostituzione con il *dictator* per l'inizio del V secolo a.C. (pur non escludendo che i due titoli siano stati anche coesistenti e tesi a precisare due competenze distinte esercitate dalla stessa persona); più esattamente, il titolo di *dictator*, di origine albense, si sarebbe imposto a Roma *in primis* per la sua valenza federale nell'ambito della lega latina, comandata dal *magister populi* romano in alternanza con i magistrati delle altre città; per di più, «se

per la designazione del comando federale, o comunque di una carica federale<sup>57</sup> – sia il sostantivo *praetor*<sup>58</sup> sia i sostantivi *dux*, *imperator*, *princeps*<sup>59</sup>.

In questo stesso contesto storico, ossia in questa fase di emarginazione di Roma dal Lazio e di nuova emersione di comunità che sia traggono profitto sul piano internazionale dalle difficoltà interne della città tiberina sia apprezzano sul piano bellico il frantumarsi del primato di Roma e il rinsaldarsi della coesione latina, si può comprendere il tenore della testimonianza offerta dalla celebre dedica da parte di *Egerius*

---

effettivamente nel 500 circa comparve a Roma, come vuole unanimemente la tradizione, una nuova titolatura e/o magistratura, questa non poté essere quella di *magister populi*, dato che in questa epoca non se ne saprebbe spiegare la funzione. Se infatti ammettiamo che ci fossero già i due consoli, perché si doveva creare un *magister populi* con a fianco un *magister equitum* quando, essendovi ancora una sola legione ... uno dei consoli ben poteva comandare la fanteria e l'altro la cavalleria? ... Se invece il consolato non esisteva ancora, perché si dovettero aspettare dieci anni circa dalla cacciata dei re per dare a Roma un nuovo organo di governo?». Concorda lo stesso Prosdocimi, secondo cui, tuttavia, «nonostante la corretta impostazione delle premesse per l'argomentazione e l'individuazione di una sopravvenuta oscurità funzionale di tale istituto, non se ne coglie la motivazione semantica implicita nel termine», in quanto «nell'apriori della persistenza in fase monarchica, cioè 'tarquinia', opportunamente evidenziata da Valditara, il *magister populi* non poteva più avere questo nome perché *poplo-/populus* non significava più 'esercito' bensì ormai 'popolo' e un *magister del populus* sarebbe stato sinonimo di 'rex', cioè di un'istituzione inammissibile». Lo studioso, inoltre, con riguardo alle ipotesi sulla sostituzione di *magister populi* con *dictator*, pensa (e a ragione) che il *magister populi* avrebbe cessato di essere chiamato in questo modo a causa di un evento traumatico, ossia la nascita della repubblica, «dove il *populus* non solo non è più quello della fase monarchica – e ciò già in fase serviana –, ma è cosa ben lontana dalla realtà dell'esercito»; inoltre, continuando a seguire il glottologo, «se questa ipotesi coglie, almeno in parte, nel segno, è possibile che il trapasso terminologico sia stato favorito dal diverso rapporto tra esercito e potere in fase monarchica (etrusca: l'ultima?) e in fase repubblicana: attraverso il *tyrannos* – come si configura il re etrusco esplicitamente 'Superbus' – l'esercito può anche identificarsi con 'popolo' = 'tutti i cittadini', perché sarebbe il *poplo*–, in quanto esercito, il nerbo del potere in una realtà istituzionale monarchico-tirannica, non il popolo in quanto cittadini» (PROSDOCIMI, *Forme di lingua*, pp. 492 sgg.).

<sup>57</sup> Cfr. Liv. 1.23.4, 1.24.9, 1.27.1; Cato fr. 58 Peter = fr. II.28 Chassignet.

<sup>58</sup> Cfr. Fest. voce *praetor* (Lindsay 276), che descrive l'elezione di un solo *praetor* federale presso il *caput Ferentinae* tra la caduta di Alba e il consolato di Publio Decio Mure; Liv. 8.3.9, che attesta per l'anno 340 a.C. i *praetores* Annio di Sezia e Mumicio di Circei.

<sup>59</sup> Cfr. Cic. *Att.* 9.10.3, Liv. 1.49.9, 2.15.7, 2.19.3-6, 2.19.10, 2.20.1-3, 2.20.7; Flor. 1.15: la tradizione latina con riguardo ad Ottavio Mamilio predilige espressioni come quelle di *imperator*, *dux*, *princeps*.

*Baebius* di Tuscolo<sup>60</sup>. Dopo la battaglia di Aricia e prima dell'esito della battaglia del lago Regillo, questi, nel ruolo di *dictator Latinus*, consacra a Diana il *lucus in nemore Aricino* (o, forse, ammettendo la maggior risalenza del culto, ne rinnova la consacrazione), in testa a ulteriori sette *populi* latini (tutti inclusi, altresì, nella più ampia lista, conservata da Dionigi, della confederazione opposta a Roma nello scontro sul Regillo) presenti, mediante i loro rappresentanti, alla solenne celebrazione: per Tuscolo l'atto rappresenta l'allontanamento formale dall'orbita romana, oltre a quello sostanziale e contingente già attuato nella battaglia contro Porsenna, nonché il riconoscimento ufficiale del suo ruolo di *civitas* capofila, in sostituzione di *Aricia*, tra gli avversari latini schierati *communiter*, ossia in forma federata, contro la nuova Roma repubblicana. Tale dedica attesta solo la cittadinanza tuscolana del dittatore federale e non, di necessità, l'esistenza dell'omonima carica a livello cittadino per Tuscolo alla vigilia della battaglia del lago Regillo. Tra VI e V secolo a.C. è arbitrario, infatti, inferire dalla dedica citata da Catone che *Egerius Baebius* quale dittatore latino fosse anche dittatore tuscolano e che, dunque, Tuscolo fosse già retta da una suprema magistratura monocratica repubblicana<sup>61</sup>.

Si può andare oltre. Nel 460 a.C. – allorché i rapporti romano-tuscolani, come più in generale quelli romano-latini, risultavano improntati al rispetto del *foedus Cassianum* –, il Campidoglio, occupato da Appio Erdonio e dai Sabini, viene liberato grazie all'intervento di

<sup>60</sup> Prisc. *gramm.*, IV, p. 129 H; VII, p. 337 H. (Cato fr. 58 Peter; fr. II.28 Chassignet): *Lucum Dianium in nemore Aricino Egerius Baebius Tusculanus dedicavit dictator Latinus. Hi populi communiter: Tusculanus, Aricinus, Lanuvinus. Laurens, Coranus, Tiburtis, Pometinus, Ardeatis Rutulus*; Fest. voce *Manius Egerius* (Lindsay 128): *Manius Egerius lucum Nemorensem Dianae consecravit, a quo multi et clari viri orti sunt, et per multos annos fuerunt; unde et proverbium 'Multi Mani Ariciae'. Sinius Capito longe aliter sentit. Ait enim turpes et deformes significari, quia Maniae dicuntur deformes personae etc.* Sul punto, vd., *amplius*, PELLOSO, *Il 'dictator'*, pp. 458 sgg.

<sup>61</sup> Così, invece, G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*<sup>2</sup>, II, Firenze 1960, p. 90; LIOU-GILLE, *Naissance de la Ligue Latine*, p. 88; M. CHIABÀ, *Roma e le 'priscoe Latinae coloniae': ricerche sulla colonizzazione del Lazio dalla costituzione della repubblica alla guerra latina*, Trieste 2011, p. 35; D. NONNIS, *Tra continuità e trasformazione: appunti su alcune magistrature 'tradizionali' delle comunità laziali tra repubblica e impero*, in *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C. Atti della 'XXI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain' (Campobasso 24 - 26 settembre 2015)*, a cura di S. EVANGELISTI - C. RICCI, Bari 2017, p. 33.

L. Mamilio che *tum Tusculi dictator erat*, tanto che, secondo il pensiero di L. Quinzio Cincinnato, *in dubio fuit utrum L. Mamilius, Tusculanus dux, an P. Valerius et C. Claudius consules Romanam arcem liberarent* e i Romani sarebbero stati vinti *nisi Latini sua sponte arma sumpsissent*<sup>62</sup>. Il passo liviano, se contestualizzato, potrebbe nascondere una carica federale e non attestare una magistratura cittadina. Da una parte, infatti, va rammentato come numerose fonti, con riguardo al periodo di vigenza del *foedus Cassianum*, se lasciano la traccia di molti appelli dei Latini a Roma, del pari paiono adombrare, atteso che le ambasciate di Tuscolo risultano predominanti, una direzione degli affari comuni del *nomen* esercitata *de facto* da tale città<sup>63</sup>. Dall'altra, secondo una nota tesi storiografica, come sotto il travestimento romano la tradizione potrebbe celare qualche figura dei più antichi condottieri federali latini<sup>64</sup>, così i membri di famiglie latine e più precisamente tuscolane non è escluso che siano stati successivamente inseriti nei Fasti come magistrati romani<sup>65</sup>. A fronte di tali dati, ancorché la lettura non sia incontrovertibile (ma non in contraddizione con la sicura cittadinanza tuscolana di Mamilio), nel resoconto liviano relativo al 460 a.C., si potrebbe scorgere l'accento – suggerito anche dall'uso di *Latini* in luogo di *Tusculani* da parte di L. Quinzio Cincinnato – a che 'L. Mamilio, in qualità di *dictator* (federale), si trovava allora (*tum*), ossia in occasione della rivolta di Appio Erdonio, a Tuscolo (*Tusculi*) e, proprio per ciò, *et Tusculum de arce capta Capitolioque occupato et alio turbatae urbis statu nuntii veniunt*.

È solo ai primordi del IV secolo a.C., pochi anni prima dell'inclusione di Tuscolo entro la *civitas optimo iure* nel 381 a.C., che la città ri-

<sup>62</sup> Liv. 3.15.4-9, 3.18.1-7, 3.19; Dion. Hal. 10.14.1-2, 10.16.3, 10.20.2.

<sup>63</sup> Liv. 2.22.4-7, 2.24.1. 2.30.8-9. 3.22.2, 3.31.3, 3.38.5, 3.40.13-14, 3.57.7-9, 4.26.1-2, 4.37.4-6, 4.45.5-7, 4.53.1-2, 4.55.1-2, 7.19.5, 7.27.5; Dion. Hal. 6.18.1, 8.15.2, 9.1.2, 9.60.3, 9.67.4, 10.20.4.

<sup>64</sup> Così, vd. A. PIGANIOL, *Romains et Latins*, «Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité», XXXVIII (1920), pp. 285 sgg., 297 sgg.; J. WEISS - M. GELZER, voce '*Latium*', «Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», XII/1 (1905), p. 961; BELLINI, *Sulla genesi e la struttura*, pp. 222 sgg.; cfr. Liv. 2.39.8 sgg., 4.26.12, 4.29.4; Diod. Sic. 12.64; Plut. *Cam.* 2.

<sup>65</sup> V. BELLINI, *Sulla genesi e la struttura*, cit., 223; cfr. Liv. 3.4.10, 3.18.1, 3.25.6, 3.26 ss., 4.45.6-7, 5.46.10; Dion. Hal. 10.22.4; Plut. *Cor.* 27.3.

sulta retta da – o comunque connotata dalla presenza – di un *dictator*<sup>66</sup>, laddove, dopo l'incorporazione la figura dittatoria scompare pressoché totalmente<sup>67</sup>. Non si trattò di una concessione graziosa alla comunità latina infedele (come invece potrebbe essere stata quella data *sine suffragio* a titolo di *honos* ai ceriti già nel 390 a.C. e a Campani, Fundani e Formiani dopo il 338 a.C.), ma segno del rinnovato espansionismo di Roma e, consequenzialmente, la riduzione del *dictator* tuscolano a figura solo onorifica, spogliata *in toto* delle sue funzioni, pare risultare l'ipotesi che – senza le congetture di passaggi evolutivi indimostrabili, di stravaganti sovrapposizioni di titolature, di enti moltiplicati *sine necessitate*<sup>68</sup> – meglio si conforma allo stato delle fonti successive all'at-

<sup>66</sup> Liv. 6.26.3-4.

<sup>67</sup> CIL XIV 2590, 2622, 2625, 2626, 2626, 2627, 2638, 2621, 2579; v., inoltre, Eph. Epigr. IX 680 = ILS 9388 = EDR072113 = Granino Cecere 2005, nr. 252: a prescindere dalla menzione pliniana per il 322 a.C. di un console di Tuscolani ribelli (Plin. *nat.* 7.44.136), gli edili ora regolarmente in coppia, ora eccezionalmente nel numero di tre (in connessione alla dedica di un'*aedicula*), ora come singolo (per la datazione di un *sacrum*), coprono, con riguardo alla magistratura eponima, un periodo che va dalla tarda repubblica al II secolo d.C. Va peraltro puntualizzato che la sola epigrafe attestante un *dictator* tuscolano è CIL XIV 212\* (*Marco Bebio / Brix / dictatore*), edita da Domenico Barnaba Mattei nel 1711 (D.B. MATTEI, *Memorie istoriche dell'Antico Tusculum oggi Frascati*, Roma 1711, p. 76) per la autenticità – confermata da D. GOROSTIDI PI, *Nuovi documenti epigrafici dallo scavo della cosiddetta 'villa di Prastina Pacato' a 'Tusculum', in Lazio e Sabina 9. Atti del Convegno nono Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina (Roma, 27-29 marzo 2012)*, Roma 2013, pp. 183 sgg.; EAD., *La galeria de 'summi viri' en 'Tusculum' y el foro de Augusto: Valoración a partir de inscripciones antiguas y recientes*, in *CIAC XVIII Congreso Internacional Arqueología Clásica en el mundo clásico*, II, a cura di J.M. ÁLVAREZ - T. NOGALES - I. RODÀ, Merida 2014, pp. 1605 sgg.) – vd. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, pp. 240 sgg.

<sup>68</sup> Una volta abbandonata la tesi della triplice edilità tuscolana, e quella dell'abolizione *in toto* del dittatore da parte di Roma, le opzioni seguite in letteratura sono state fondamentalmente tre. Si può congetturare la riduzione *ad sacra* del dittatore, poi, un mutamento del suo titolo in *aedilis*, la sua addizione a un nuovo collegio edilizio diarchico e, infine, un graduale riacquisto di funzioni amministrative. Si può supporre la iniziale permanenza del dittatore come supremo magistrato cittadino e la sua sola successiva eliminazione. Si può pensare a una spontanea evoluzione diretta alla equiparazione – nominale e funzionale – tra magistrato supremo e magistrati ausiliari, iscritta in un generale processo di tensione dalla monocraticità alla collegialità. Tuttavia, l'artificiosità di queste interpretazioni a fronte dei silenzi delle fonti circa la dittatura tuscolana municipale e del quadro emergente dalle stesse è quanto mai evidente: il dittatore rimarrebbe magistratura suprema, ma prenderebbe il nome di edile; l'edile originariamente subordinato sarebbe elevato a magistratura suprema

to della municipalizzazione e al contesto storico in cui si iscrive la *deditio* di Tuscolo e la sua riduzione *in civitatem*<sup>69</sup>. La frustrazione delle competenze amministrative e giurisdizionali dittatorie nel centro latino pare integrare un mutamento irreversibile, ma non frutto di erosione fisiologica del *dictator*: dalla suprema magistratura unica pre-romana al 'nome' intenzionalmente svuotato d'imperio della 'cosa'.

##### 5. *Alcune brevi conclusioni su forme e contenuti della dittatura romana e di quella italica*

L'idea di una *koinè* italica istituzionale, almeno con riguardo alla cd. dittatura cittadina, che avrebbe fatto da cornice al superamento della monarchia si rivela solo una congettura: plausibile, ma non incontrovertibile, essendo fondata su una generalizzazione, un pregiudizio, e una retrodatazione. La generalizzazione di per sé sarebbe anche sostenibile, ove si sostanziasse nella consapevole estensione – di matrice 'diffusioni-

---

ancorché divenuta collegiale, ma permarrebbe la titolatura di origine. Sulla dittatura municipale tuscolana, vd., *amplius*, PELLOSO, *Il 'dictator'*, pp. 458 sgg.

<sup>69</sup> La trasformazione – su imposizione romana già dal 381 a.C. – del *dictator* in figura solo onorifica quale ipotesi che meglio si confà allo stato delle fonti, nonché al contesto storico in cui si iscrive l'antichissima *deditio*, deve ovviamente aver implicato – in assenza di una prefettura – la ridistribuzione delle originarie sfere di competenza (amministrativa, giurisdizionale e giudicante, sacrale) alla magistratura non monocratica. Tutto ciò trova ulteriore supporto nei seguenti dati. La dittatura non è figura regolarmente innestata da Roma nelle più antiche città *optimo iure*, come testimonia, dopo l'incorporazione del 338 a.C., ad esempio, l'assetto pretorio-edilizio della comunità di Lavinio, recepita *in civitatem extra poenam*. Roma tende a conservare, rimodulandone i poteri e ricolpendone la configurazione, le istituzioni locali: ciò si evince anzitutto dalle sorti di *Capua*, città campana in cui, anche se dal 318 a.C., a circa quindici anni dalla municipalizzazione, *praefecti* votati dall'assemblea romana come rappresentanti del pretore vengono inviati – forse già per l'amministrazione della giustizia civile –, persistono, sebbene con funzioni – tra l'altro di governo e di giudizio – non esattamente ed analiticamente identificabili, i preesistenti *meddices* sino al 211 a.C., ossia *magistratus sui* della *res publica* di *Capua* privati del potere di *ius dicere* almeno limitatamente alla sfera di competenza prefettizia. Simile il caso di *Anagnina*, città di stirpe ernica che, sebbene nel 306 a.C. non solo venga assorbita nella cittadinanza romana *sine suffragii latione*, ma altresì venga punita esemplarmente, non è affatto privata delle proprie originarie magistrature, le quali subiscono, invece, una compressione funzionale, permanendo quali meri sacerdoti. Su tali casi, vd., *amplius*, PELLOSO, *Il 'dictator'*, pp. 474 sgg. e nn. 101 sgg.

sta' – del modello tuscolano e cerita ad altre città dell'Italia arcaica, di cui è più incerta la particolare storia istituzionale. Il pregiudizio è invece non accoglibile, in quanto, alla luce delle osservazioni versate nelle pagine precedenti, infondato nelle sue due fondamentali declinazioni (ora predicando alcuni studiosi la maggior propensione al trapasso alla repubblica in chiave dittatoria, rispetto a Roma, sia di alcuni centri laziali sia di alcuni centri etruschi, ora assumendo altri studiosi la maggior resistenza al trapasso in parola tanto dell'Etruria rispetto al Lazio intero, quanto di Roma rispetto alle altre *civitates* del Lazio). La retrodatazione, infine, è, nella scarsità dei dati a disposizione e nel silenzio delle fonti, indimostrabile, atteso che è solo a partire dal IV secolo a.C., sia per Cerveteri sia per Tuscolo, che la dittatura si iscrive in una cornice istituzionale di tipo non monarchico.

Insomma, prima della municipalizzazione del IV secolo a.C. solo due casi di 'dittatura cittadina italica' – astratta da influenze romane – si riscontrano con una certa nettezza e puntualità nelle fonti: vero è, infatti, che il *dictator Latinus* dedicante il bosco di Diana citato da Catone è una carica federale e non un magistrato cittadino; che per Alba Longa, a prescindere dal problema dell'esistenza stessa del centro urbano, la 'dittatura annua' è documentata in modo non univoco negli autori antichi, oltre che scarso ed incerto; che per Fidene, infine, la presenza del *dictator* è successiva all'incorporazione dell'*ager Romanus*. Con riguardo a Tuscolo e a Cerveteri, *dictator* è, invece, l'etichetta che Roma impiega per qualificare la suprema magistratura monocratica che sostituisce il *rex* e che permane anche dopo la municipalizzazione, ora come *imago sine re*, ora come figura depotenziata: non si tratta mai di un ufficio cittadino straordinario o eccezionale (come il dittatore romano e neo-romano la cui derivazione da un precedente modello latino e/o etrusco risulta ancora tutta da dimostrare), non si risolve mai né in un potere vitalizio (come quello del re cui diacronicamente succede), né in un collegio (come quello del consolato cui per confronto si oppone).

La magistratura suprema dei centri italici post-monarchici entrati in contatto con Roma viene letta da quest'ultima, una volta escluse nel *definiendum* le caratterizzazioni delle proprie singole magistrature, in termini di dittatura: e ciò non tanto per connessioni funzionali o sostanziali con i *dictatores optima lege* (o con quelli *imminuto iure*), quanto



per la eterogeneità delle risposte date dai singoli centri italici al problema del vuoto conseguente il superamento della monarchia rispetto alle scelte romane. Come la tradizione annalistica vede nella diarchia (temporanea e *pari potestate*) del consolato la disattivazione del potere monarchico (vitalizio e illimitato) del re e nel *dictator rei gerundae causa* una parentesi 'straordinaria' – in una ottica endo-sistematica – di *imperium* militare unico (ancorché delimitato funzionalmente), così il *dictator* italico di Cerveteri e di Tuscolo (il primo affermatosi non necessariamente in epoca assai più recente, il secondo affermatosi non necessariamente in epoca di molto anteriore, rispetto all'istituzione dei due *praetores-consules* nel 509 a.C.), nel suo essere ordinario magistrato supremo post-monarchico, è – in una ottica di comparazione sistematica – figura 'straordinaria' nella sua monocraticità rispetto all'*ordo* di riferimento, ossia quello romano. Un *ordo*, insomma, quello di Roma, che nell'unicità costituzionale della *libera respublica* (dove il consolato è la risposta ordinaria al vuoto permanente lasciato dal regno e la dittatura la risposta straordinaria alle emergenze nella cornice dello *status rei Romanae*) pare, più che mutuare figure apicali da singoli sistemi cittadini dell'Italia antica (vuoi solo del Lazio per taluni, vuoi tanto del Lazio quanto dell'Etruria per altri), trasformare in chiave cittadina e metamonarchica preesistenti cariche federali: e ciò, nell'analisi degli assetti magistratuali dei vicini centri della penisola, per poi parametrare 'egocentricamente' (vale a dire alla sola luce della propria dialettica interna) il superamento della monarchia in quelle *civitates* dove il cd. *dictator* sembra imporsi *post regnum exactum* come risposta straordinaria rispetto alla via del consolato.

Se Prodocimi, come già si evidenziava in principio, lamentava giustamente come la terminologia giuridica e istituzionale tanto romana quanto italica talora non fosse resa oggetto di un adeguato inquadramento da parte dei romanisti dal punto di vista linguistico, spero che questo mio lavoro possa costituire un piccolo, ma soddisfacente, contributo idoneo a colmare, attraverso la fissazione lessicale della semantica dei contenuti (ossia secondo le aspettative del maestro la cui memoria qui si onora), qualche lacuna, ancorché limitatissima, nei nostri studi.



*The Livian Version of the Horatius' Trial*

The *lex horrendi carminis* of Livy 1.26.6 was not originally part of the story of Horatius. It is, apparently, a later insertion of Livy based on some quotations of the *lex* included in the speech of Cicero *pro Rabirio perduellionis reo*.

**Carlo Pelloso**, *La dittatura tra modello romano, neo-romano e italico*

Dopo aver tracciato una breve storia della parola *dictator* dall'ordinamento repubblicano di Roma a oggi, il contributo si concentra sulla dittatura italica quale figura di superamento della monarchia. Il contributo indugia sui soli due casi che si riscontrano con nettezza prima della municipalizzazione, enfatizzando la natura congetturale della presunta *koinè* latino-etrusca: a Cerveteri e Tuscolo *dictator* sarebbe titolo idoneo a rispecchiare l'eterogeneità della risposta data dai singoli centri italici al problema del vuoto conseguente la caduta del regno. Il *dictator* italico, ordinario magistrato supremo post-monarchico, si imporrebbe come figura 'straordinaria' nella sua monocraticità rispetto all'*ordo* di riferimento, ossia quello diarchico di Roma, così come il *dictator* sarebbe, all'interno del sistema, una parentesi 'straordinaria' rispetto al consolato.

*The Dictatorship between the Roman, neo-Roman and Italic Models*

After outlining a brief history of the word *dictator* from the republican period of Rome to the present, the contribution focuses on the Italic dictatorship as a replacement of the monarchy. The contribution deals with the only two cases clearly found before municipalisation, emphasising the hypothetical nature of the alleged Latin-Etruscan *koinè*: at Caere and Tusculum *dictator* would be a term mirroring the heterogeneity of the response given by the Italic cities to the problem of gap resulting from the fall of the kingdom. The Italic post-monarchic *dictator*, an ordinary and supreme magistrate, being a monocratic one, would amount to an 'extraordinary' figure compared to the Roman diarchical system; likewise, the *dictator* would be, within such system, an 'extraordinary' parenthesis compared to the consuls.

## INDICE DEL VOLUME

LUIGI GAROFALO

*Disapplicazione del diritto e status sanzionatori in Roma arcaica. In dialogo con Aldo Luigi Prosdocimi*

LUCIANO AGOSTINIANI

*L'iscrizione del Mendolito e il lessico istituzionale italico*

DOMENICO SILVESTRI

*Roma delle origini: contesti storici, istituzionali, situazionali nell'emergenza dei nomi (ancora a proposito di Roma e Romulus)*

LUIGI COLOGNESI CAPOGROSSI

*Gli ordinamenti familiari e gentilizi nel processo di formazione della statualità romana*

MARCO MANCINI

*Stravaganze supreme sull'etimologia di lat. Pāricidas*

MARIA PIA MARCHESE

*Il Cippo Abellano: considerazioni linguistiche su un testo normativo italico*

FRANCO CREVATIN

*Due proposte esegetiche*

BERNARDO SANTALUCIA

*La versione liviana del processo dell'Orazio*

CARLO PELLOSO

*La dittatura tra modello romano, neo-romano e italico*

MARIO TORELLI

*Archeologia delle curie: Curiae veteres e sacellum*

*Streniae*

DIEGO POLI

*Tradizione, istituzione, cultura: l'Italia antica, l'Irlanda, la Cina*

*Riassunti - abstracts*

*Indice dei nomi*

*Elenco dei relatori*

Progetto grafico della copertina:  
*Oliviero Zane (OZ)*

Il presente volume raccoglie gli atti del convegno, svoltosi tra il 24 e il 25 novembre 2017, presso l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, nel commosso ricordo dell'insigne linguista Aldo Luigi Prosdocimi. Vi si affronta il complesso problema dei rapporti tra istituzioni sociali e designazioni linguistiche in un percorso storico che attraversa varie culture, in particolare della Roma arcaica e dell'Italia antica. Nell'occasione del convegno fu presentata l'opera postuma di Aldo Luigi Prosdocimi, *Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini*, Napoli, Jovene, 2016.

ISBN 978-88-95996-94-3



€ 35,00